




*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*



*L'attuazione del federalismo fiscale
Note informative*

La stagione delle riforme istituzionali nel nostro Paese è giunta ad un momento cruciale con il provvedimento di attuazione del federalismo fiscale. Il federalismo fiscale rappresenta infatti il necessario approdo di un percorso, avviato negli anni '90 con il decentramento amministrativo a Costituzione invariata e proseguito nel 2001 con la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Tuttavia, una riforma costituzionale è davvero in grado di incidere solo se viene attuata.

Il nuovo assetto della finanza pubblica delineato dalla delega sul federalismo fiscale rappresenta una vera e propria svolta, portando finalmente ad una prima attuazione l'art. 119 della Costituzione, riguardante l'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali. Sino ad oggi, il nostro Paese è stato caratterizzato invece da un sistema di finanza derivata, fondato prevalentemente sui trasferimenti finanziari dallo Stato alle autonomie. Così, tuttavia, si è prodotto uno scollamento tra la titolarità delle funzioni esercitate dagli enti territoriali e la titolarità del potere impositivo del modo di reperimento delle risorse finanziarie. In passato, i trasferimenti dallo Stato agli enti territoriali si sono troppo spesso realizzati sulla base della spesa storica (per cui tanto un'amministrazione ha speso, tanto ha ricevuto!), causando un aumento della spesa pubblica complessiva, senza promuovere l'efficienza, in assenza di qualsiasi meccanismo premiante o incentivante. E' evidente che quello scollamento agevola fenomeni di deresponsabilizzazione degli amministratori regionali e locali ed impedisce un efficace controllo da parte dei cittadini.

Il federalismo fiscale, superando il criterio della spesa storica e della finanza derivata e garantendo una effettiva autonomia impositiva delle regioni e degli enti locali, rappresenta la riforma che il Paese attende da troppo tempo.

Si potranno finalmente dare risposte concrete alle richieste di autonomia ed efficienza che provengono dal territorio, rendendo un servizio importante anche per quelle realtà del Paese che a tutt'oggi presentano un deficit di sviluppo. Un meccanismo virtuoso di finanza pubblica, infatti, che avvicina gli elettori ai loro amministratori, non può che avvantaggiare tutto il Paese, penalizzando solo gli amministratori inefficienti.

In un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, la riforma risulta ancora più necessaria al fine di ridurre e qualificare maggiormente la spesa pubblica, rendendo l'Italia più competitiva nel confronto con gli altri Paesi europei in termini di qualità ed economicità dei servizi resi al cittadino dalle amministrazioni pubbliche. Il federalismo fiscale è quindi uno strumento essenziale per migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, dal Nord al Sud, così da farne un reale volano per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Questa agile pubblicazione ha l'intento di avvicinare anche i non addetti ai lavori ad un tema complesso e tecnicamente sofisticato come il federalismo fiscale e di divulgarne i contenuti nel modo più semplice possibile. Ma d'altronde, la complessità del tema non deve scoraggiare perché, in definitiva, si tratta degli interessi di milioni di cittadini, dei loro rapporti con la pubblica amministrazione, della qualità e dei costi dei servizi. Insomma: parliamo della qualità della nostra democrazia.

Maggio 2009,

Umberto Bossi

Ministro per le riforme per il federalismo

L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 COST., IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

- 1. Ordinamento tributario vigente* *pag. 5*
- 2. Assetto tributario delle regioni e degli enti locali* *pag. 8*
- 3. La spesa pubblica* *pag. 12*
- 4. L'attuazione dell'articolo 119 Cost.: la legge delega* *pag. 21*

Appendice n. 1 - Tabelle riepilogative delle principali fonti di entrata delle regioni e degli enti locali

Appendice n. 2 – Legge n. 42 del 5 maggio 2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”

L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 COST., IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

1. ORDINAMENTO TRIBUTARIO VIGENTE

La finanza pubblica può essere definita come l'insieme delle attività con le quali Stato, regioni, enti locali ed altri enti pubblici si procurano le entrate necessarie a sostenere la spesa per l'erogazione dei servizi alla collettività (sanità, trasporti, scuola, pensioni, etc.) e per consentire il funzionamento delle strutture pubbliche (stipendi per il personale, acquisto o locazione delle sedi degli uffici, etc.).

Negli ordinamenti contemporanei la maggiore fonte di entrata per lo Stato, le regioni e gli enti locali è costituita dai **tributi che, in Italia, sono ripartiti in tasse e imposte.**

L'**imposta** è un prelievo coattivo che non ha corrispondenza diretta con la prestazione di un servizio. Si possono individuare due grandi categorie di imposte: le imposte dirette e le imposte indirette.

Le **imposte dirette** sono tributi che colpiscono il reddito o il possesso di un patrimonio. L'imposta diretta svolge una funzione di tipo redistributivo ed è espressione dell'imposta in quanto strumento di equità. Nel 2006, in Italia, il gettito derivato da queste imposte ammonta a circa 214 miliardi di euro, circa il 14,5% del PIL. Sono esempio di imposte dirette l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'Imposta sul reddito delle società (IRES), l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'Imposta sostitutiva sul reddito personale (ISOS) e l'Imposta comunale sugli immobili (ICI).

Le **imposte indirette** sono tributi che colpiscono una manifestazione mediata di capacità contributiva (ad esempio attraverso il consumo o lo scambio di beni o, ancora, il trasferimento di un'attività patrimoniale).

Alle entrate tributarie in senso stretto sono da aggiungere le entrate dovute al pagamento dei contributi sociali, prelievi commisurati ai redditi di lavoro, in parte a carico di datori di lavoro e in parte dei lavoratori, destinati al finanziamento di alcune prestazioni del *welfare* (per es. di pensioni e ammortizzatori sociali). Sono esempio di imposte dirette l'Imposta sul valore aggiunto (IVA), le accise, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulla pubblicità, le imposte sugli oli minerali, l'imposta su lotto e lotterie.

Le imposte in Italia non hanno uguale peso: le due più importanti sono l'Irpef e l'Iva (insieme, nel 2008, hanno prodotto il 60% del gettito complessivo).

Un ruolo inferiore hanno l'Ires (9,1%), l'Irap (8,7%), le imposte sugli oli minerali (4,9%), l'ISOS (2,8%), le imposte su lotto e lotterie (2,4%). Si veda in allegato la **tabella n. 1** che riporta i dati ISTAT relativi alle entrate tributarie dello Stato 2003-2006, articolate per categoria di tributo.

La **tassa** è definibile come una prestazione pecuniaria coattiva che il soggetto passivo è tenuto a corrispondere all'ente pubblico in relazione alla fruizione o alla fruibilità di un servizio pubblico o di un'attività pubblica (amministrativa o giurisdizionale). Normalmente l'attività dell'ente pubblico viene espletata su domanda del soggetto e produce un beneficio nella sfera giuridica del richiedente, ma elementi quali domanda del soggetto, beneficio derivante dal servizio pubblico a favore del richiedente, non costituiscono requisiti essenziali della tassa. L'elemento fondante e discriminante la natura della tassa in quanto tributo è la natura coattiva della sua disciplina e questo aspetto è ritenuto quello più qualificante per distinguerla per es. dai corrispettivi di pubblici servizi (poste, ferrovie, elettricità, etc.).

Se la natura coattiva della disciplina consente di distinguere tra tassa e corrispettivi, la peculiarità del fatto generatore segna, invece, la differenza tra tassa e imposta, essendo la prima dovuta in relazione ad un servizio pubblico o ad un'attività resa

dall'ente pubblico all'obbligato normalmente su domanda e nei riguardi esclusivi di quest'ultimo e la seconda all'obbligazione sorta con riguardo ad una particolare situazione di fatto avente connotazione di indice di riparto riferibile al soggetto passivo (percezione di un reddito, per es.) al fine di attivare un dovere di contribuzione di pubbliche spese.

Il sistema tributario italiano si ispira a diversi criteri.

Innanzitutto, l'articolo 23 della Costituzione prevede che **non possano essere imposte prestazioni patrimoniali se non in base alla legge** e, in via interpretativa, ad atti aventi forza di legge. Ciò implica che il tributo, prestazione patrimoniale coattiva caratterizzata dall'attitudine a determinare il concorso delle pubbliche spese, è un'obbligazione nascente dalla legge. Inoltre, per il principio di certezza del diritto, i tributi non possono essere retroattivi, dovendo invero essere certi al momento in cui il soggetto dispone dell'imponibile cui essi si riferiscono.

L'articolo 53 della Costituzione introduce poi il criterio della capacità contributiva affermando che, in ragione di essa, tutti (tanto i soggetti residenti quanto i non residenti) sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche. Tale criterio stabilisce un principio di eguaglianza di trattamento, stabilendo che ogni contribuente concorra alla spesa pubblica, sulla base della propria capacità di "pagare", il cui precipuo indicatore è dato dal reddito disponibile. Sono corollario del criterio della capacità contributiva: il principio di attualità, in base al quale il presupposto espressivo di capacità contributiva deve essere attuale rispetto al momento genetico della prestazione tributaria; il principio di effettività, secondo cui la base imponibile sulla quale si applica il tributo deve essere effettiva e non potenziale; il **principio di progressività** che, espressamente menzionato all'articolo 53 della Carta costituzionale, realizza il principio di eguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 2, Cost.), prevedendo che il prelievo fiscale vari in modo più che proporzionale al variare dell'imponibile.

La **pressione fiscale** nel 2007 è stata del 43,3% sul PIL; nel corso degli ultimi trent'anni, essa è tendenzialmente cresciuta; in particolare, nel 1992 e nel 1997 ha registrato un'impennata dovuta al processo di risanamento finanziario del Paese. Al fine di evidenziare l'andamento complessivo di tale crescita, si riporta in allegato la **tabella n. 2** che riproduce i dati della pressione fiscale in Italia negli anni 1980-2007. Si allega altresì la **tabella n. 3**, per una comparazione del dato relativo alla **pressione fiscale** nei 27 Paesi aderenti all'UE.

2. ASSETTO TRIBUTARIO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Le imposte costituiscono la forma di finanziamento più importante delle regioni e degli enti locali, che pure fondano le loro entrate anche su tariffe, tasse, trasferimenti da livelli di governo superiori, etc.

Le entrate tributarie delle amministrazioni territoriali sono oggi riconducibili essenzialmente a:

- **tributi propri in senso lato o derivati**, ossia quei tributi che pur istituiti e disciplinati con legge statale sono devoluti, in termini di gettito, alle autonomie. Queste, a loro volta, possono disciplinare aspetti particolari quali la modifica di aliquote (manovrabilità dell'imposta); vi si possono fare rientrare le **addizionali e le sovrimposte**: in tali casi le autonomie possono intervenire sulle aliquote entro margini prefissati dalla legge statale;
- **compartecipazioni** definite direttamente dal livello centrale. La compartecipazione si concretizza in una quota di un'imposta istituita e riscossa centralmente. Tale quota è destinata al territorio sulla base di criteri che tengono conto di profili di carattere locale.

Nel novero dei tributi "propri" regionali rientrano anche i tributi propri in senso stretto, ad oggi quasi del tutto assenti, con pochissime eccezioni (per es. la tassa della regione Veneto, oggi soppressa, sulle concessioni per la ricerca e la raccolta dei

tartufi). Ovviamente, se l'autonomia è massima nei tributi propri in senso stretto, "media" in quelli derivati, è praticamente nulla nelle compartecipazioni.

Sulla base del quadro oggi vigente, nel 2006 il peso relativo delle entrate derivanti dai due tributi "propri" più rilevanti (IRAP e ICI) si attesta intorno al 50% delle entrate tributarie complessive delle regioni e degli enti locali.

Invero, il livello di decentramento fiscale e finanziario nel decennio 1996-2006 ha assunto una dimensione consistente: le entrate tributarie proprie delle amministrazioni territoriali si sono triplicate passando dal 15% del totale delle entrate ad oltre il 44%; analogamente la quota di entrate tributarie proprie rispetto a quelle complessive di tutte le amministrazioni pubbliche è passata dall'8% al 22%; a queste entrate vanno ancora aggiunte le compartecipazioni e i trasferimenti residui. La consistenza di tale quota può essere valutata meglio nel confronto con gli altri paesi: in Germania e in Spagna essa risulta pari al 12%, in Austria al 14% e al 5% in Gran Bretagna.

Alla situazione attuale si è giunti attraverso un percorso abbastanza articolato, che ha avuto il punto di snodo alla fine degli anni '90 con la creazione di un sistema di entrate regionali "proprie" fondate su due pilastri:

1. l'IRAP, su cui le regioni possono esercitare una significativa autonomia variando entro determinati limiti le aliquote e le modalità di applicazione, e un insieme di tributi genericamente collegabili a finalità ambientali (tributi legati al trasporto autostradale, la compartecipazione alla accisa sulla benzina, l'imposta sulle discariche);

2. una addizionale regionale all'IRPEF con possibilità di manovra dell'aliquota da parte delle regioni seppure entro limiti prefissati.

Tale sistema è stato completato con il **decreto legislativo n. 56 del 2000, i cui obiettivi erano :**

- sopprimere molti trasferimenti erariali e compensarli tramite l'istituzione di una compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA); aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); aumentare la compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine;
- determinare le aliquote e le quote di compartecipazione, sulla base di dati di fabbisogno di spesa previsionali e, successivamente, ove necessario, in via definitiva, sulla base di dati consuntivi;
- consolidare le fonti di finanziamento alle regioni ed eliminare i vincoli di destinazione¹ anche al fine di razionalizzare la distribuzione dei trasferimenti erariali, ognuno dei quali era basato su criteri diversi che riflettevano decisioni e comportamenti del passato, non sempre ispirati a ragioni di equità o efficienza;
- condurre la distribuzione delle risorse tra le regioni verso un modello basato su criteri più razionali, attraverso un sistema automatico di perequazione;
- istituire un fondo perequativo e costruire un nuovo modello di finanziamento in grado di limitare i rischi di sfondamento di bilancio da parte del sistema regionale. Le dimensioni del fondo legate a una compartecipazione al gettito dell'Iva, infatti, inauguravano un modello di finanziamento che limitava la contrattazione tra Stato e regioni alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'Iva. Le risorse per le regioni sarebbero aumentate con l'aumentare del gettito Iva, senza bisogno di interventi addizionali. Naturalmente, se necessario, lo Stato poteva sempre intervenire aumentando l'aliquota di compartecipazione all'Iva;
- graduare nell'arco di tredici anni la quota di incidenza della spesa storica al fine di distribuire a regime le risorse secondo i nuovi parametri inseriti nel decreto legislativo.

¹ Il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario inizialmente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo è stato soppresso dall'articolo 83, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n.388.

Il decreto legislativo n. 56/2000 prevedeva altresì che i finanziamenti fossero commisurati al fabbisogno di spesa sanitaria e all'entità del fondo perequativo diretto a compensare le regioni a reddito più basso per il basso livello del gettito tributario per abitante.

Il nuovo modello di finanziamento, secondo le intenzioni del legislatore, si ispirava al contemperamento tra **autonomia** (misurata dal gettito dei tributi propri e dalla possibilità di modificare, entro certi limiti, le aliquote con decisione autonoma) e **solidarietà** (misurata dai caratteri e proprietà del fondo perequativo). Si riconosceva un ruolo importante alle entrate proprie (come testimoniato dall'assegnazione alle regioni di importanti fonti di entrata propria), evitando che le distanze tra regioni – in termini di disponibilità di risorse per abitante – divenissero troppo ampie.

Il decreto legislativo n. 56/2000 ha incontrato difficoltà, problemi interpretativi ed applicativi, in particolare a causa della crescita tumultuosa della **spesa sanitaria** proprio nel periodo di avvio. E' venuta, così, a mancare la base di partenza su cui appoggiare il calcolo della compartecipazione IVA che avrebbe alimentato il fondo perequativo. Invero, la determinazione della compartecipazione IVA è stata operata più volte. La prima è del 38,55% per il 2001, l'ultima determinazione è del 46,10% per il 2007. Di fatto si è contravvenuto alla logica fondamentale del nuovo modello di finanziamento e le risorse regionali non sono state determinate unicamente dalla crescita o meno del gettito IVA, ma dall'esito di processi concertativi tra regioni e Stato.

La **tabella n. 4** riporta le principali fonti di entrata **delle regioni e degli enti locali**. Per un approfondimento relativo ai tratti esplicativi e distintivi di tali fonti, si rinvia all'Appendice n. 1.

3. LA SPESA PUBBLICA

La **spesa pubblica** è costituita dal complesso di flussi monetari erogati dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Poiché nel nostro Paese la spesa degli enti territoriali copre una percentuale significativa dell'ammontare complessivo, la composizione di tale quota di spesa, la modalità di finanziamento e l'efficienza nella effettuazione della spesa stessa assumono una rilevanza indiscutibile.

Per avere un'idea di grandezza di tale ammontare complessivo, si consideri che nel periodo 2000–2006 la spesa pubblica italiana è passata dai **550.383 milioni di euro del 2000** ai **745.558 milioni di euro nel 2006** (per maggiori dettagli si rinvia alle **tabelle n. 5 e n. 6**). Si consideri, inoltre, che **dalle previsioni contenute nei bilanci regionali per il 2008** si rileva una spesa complessiva delle regioni di circa **212,3 miliardi di euro** e **una spesa pro capite complessiva, in base alle previsioni 2008, di 3.560 euro per persona**. Nelle singole regioni la spesa pro capite regionale va da un massimo, quello della Valle d'Aosta, per la quale lo stanziamento è di 12.898 euro per abitante; seguono le province di Bolzano (10.134 euro) e di Trento (8.318 euro). Le regioni con i dati più bassi pro capite sono la Puglia (2.140 euro), il Veneto (2.586), la Campania (2.627) la Lombardia (2.645) e la Toscana (2.652).

Se poi si tiene conto della spesa prevista nelle singole aree di attività, si rileva che:

- per i **servizi alla persona** il Lazio è la regione che spende di più ossia 18,8 miliardi di euro che equivalgono al 66% della spesa regionale, a seguire la Lombardia (15,7 miliardi di euro corrispondenti al 61,6% della spesa regionale); la Valle d'Aosta è invece la regione che spende di meno in valore assoluto (402 milioni di euro, corrispondenti al 24,7% della spesa regionale);
- la Sicilia è la regione che spende maggiormente per le **attività istituzionali** (13 miliardi di euro ossia 52,4% della spesa regionale), la Lombardia è al secondo posto (4,2 miliardi di euro ossia il 16,5% della spesa regionale). La regione che spende di meno in tale ambito è la Basilicata: 132 milioni di euro, il 3,5% sul totale della spesa regionale;

- il settore **sviluppo economico** costituisce la voce principale di spesa in Calabria in termini assoluti (2,8 miliardi di euro ossia 29,8% della spesa complessiva regionale) e la meno rilevante nelle Marche con 46 milioni di euro (1% sulla spesa regionale);
- la regione che spende di più in termini assoluti per l'area **tutela e sviluppo del territorio** è il Lazio, seguita dalla Lombardia (rispettivamente 2,9 e 1,8 miliardi di euro); quella che spende meno è invece la Valle d'Aosta (101 milioni di euro).

Le spese possono essere divise in due grandi gruppi, a seconda che siano volte a soddisfare i bisogni della collettività o a consentire il funzionamento delle strutture amministrative.

Le erogazioni finanziarie volte a soddisfare i bisogni della collettività possono avvenire in **forma indiretta** attraverso la costruzione di opere pubbliche (una scuola, una strada,..) o l'offerta di servizi (sanità, scuola, trasporti) oppure in **forma diretta** (es. incentivi, premi e contributi a singole imprese o a categorie di imprese), ad esempio, per integrare redditi più bassi o per provvedere alle esigenze di vita dei disoccupati.

Dagli anni '50 in poi in tutti i paesi industrializzati ha avuto luogo un processo di crescita rapida della spesa pubblica dovuto in gran parte alla espansione delle funzioni di *welfare* dello Stato. A tale espansione è corrisposta una sempre maggiore difficoltà a reperire risorse finanziarie.

Anche in Italia l'attività finanziaria pubblica è cresciuta di dimensione negli anni, in relazione **all'aumento dei servizi richiesti dai cittadini e all'esigenza di migliorarne la qualità**. Il reperimento di risorse per sostenere tale processo di espansione della spesa pubblica, la cui composizione evidenzia l'incidenza progressiva di sanità, previdenza e istruzione, diventa molto problematico già negli anni '70. A partire da quegli anni, la spesa per mantenere le funzioni di *welfare*, a cui si aggiunge la spesa per fare fronte alle conseguenze sociali della congiuntura economica sfavorevole (crisi di impresa e disoccupazione in particolare), in assenza di gettiti fiscali sufficienti e di una pressione fiscale già molto alta, comincia ad essere finanziata con il ricorso al debito pubblico. La **crescita del debito pubblico**, che a sua volta fa lievitare la spesa per interessi, arriva a un punto di saturazione già agli inizi degli anni novanta.

Non comprimere la spesa oltre il limite di piena tutela ai diritti di cittadinanza, rispettare i **vincoli di bilancio** che avrebbero consentito prima **l'ingresso e poi la permanenza del Paese nella Unione europea** senza aumentare la pressione fiscale è un'operazione complessa, per molti versi analoga alla quadratura del cerchio. Una quadratura di cerchio che oltretutto in Italia deve fare i conti con la presenza di forti discontinuità territoriali.

Diventa, così, questione cruciale e ineludibile per la crescita del Paese e il mantenimento dell'impianto e delle funzioni di *welfare* da un canto progettare e realizzare una riforma della struttura amministrativa e del sistema di finanziamento dei diversi livelli di governo e dall'altro riqualificare la spesa pubblica, con efficienza ed economicità.

Il **modello federale si impone**, dunque, come il perno di tale processo di riforma, che percorre tutti gli anni novanta e arriva ad oggi. E' un modello adatto a governare le moderne società complesse e a realizzare in esse un livello di soddisfazione dei diritti, adeguato all'evoluzione dei bisogni. In primo luogo, perché la presenza di più livelli istituzionali è necessaria per ripartire l'autonomia e **attribuire al livello più adeguato la responsabilità amministrativa e finanziaria**. Questa sorta di divisione del lavoro tra le varie istituzioni consente di rispondere alla diversificazione e proliferazione dei problemi che le istituzioni devono risolvere, di assicurare il numero dei servizi che devono essere erogati, gli interventi che devono essere realizzati e le prestazioni che devono essere effettuate.

E' chiaro tuttavia che **l'articolazione di livelli istituzionali e amministrativi è condizione solo necessaria ma non sufficiente ad assicurare i benefici derivanti dall'assetto federale**. Se questi stessi livelli non posseggono una parallela e definita **piena autonomia di entrata e di spesa** non è possibile individuare il vincolo tra responsabilità di esercizio di una funzione e responsabilità finanziaria connesso a tale esercizio. Tale vincolo è altresì garanzia di **trasparenza della spesa** e consente ai cittadini di avere contezza dell'uso delle risorse pubbliche da parte dell'amministrazione. Senza coincidenza (almeno tendenziale) tra responsabilità di entrata (raccolta delle risorse finanziarie) e responsabilità di spesa (erogazione dei servizi), non vi può essere una chiara responsabilità degli amministratori pubblici né un efficace controllo da parte degli elettori.

In ultima analisi, il federalismo fiscale è uno dei fondamenti stessi delle regole della **democrazia**.

La necessità di questa forma di autonomia comincia a imporre all'agenda politica già **a partire dagli anni '90** l'idea di una riforma volta a potenziare il ruolo delle realtà territoriali. Il primo momento cruciale di questo percorso coincide con il **decentramento amministrativo** a Costituzione vigente operato dalle cosiddette "leggi Bassanini". Tuttavia, tale decentramento, pur ampio sotto il profilo del quantum di funzioni amministrative conferite al mondo delle autonomie, non comporta un mutamento nel sistema di finanziamento di tali funzioni. Queste, pur entrate nella disponibilità "gestionale" delle regioni e degli enti locali, sono finanziate secondo un impianto fondato essenzialmente sulla **finanza derivata**. Si prevede infatti il trasferimento di funzioni amministrative dagli apparati centrali a quelli periferici, con il conseguenziale trasferimento di beni e risorse connessi alle funzioni conferite. Nello specifico, alle regioni e agli enti locali sono attribuiti risorse e beni corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle funzioni e compiti prima del loro conferimento. In parallelo, gli stanziamenti di competenza dei capitoli statali, secondo l'impianto della riforma, sono ridotti di importo pari alle risorse finanziarie trasferite.

La riforma Bassanini progetta poi un meccanismo di devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali a copertura (definita "congrua") degli oneri derivanti dall'esercizio delle nuove funzioni. Per evitare la lievitazione della spesa pubblica, l'ammontare delle risorse da trasferire sarà scontato, mediante un meccanismo compensativo, di un importo pari proprio alle quote di entrate erariali devolute agli enti territoriali. Dunque, si affaccia nell'ordinamento, seppure allo stato embrionale, un'impronta modificatrice del sistema di finanziamento locale, tesa a superare il meccanismo della finanza derivata.

E' proprio durante il percorso di attuazione della riforma che viene approvata la legge delega n. 133 del 1999 che, sempre a Costituzione invariata, sarà attuata, come già visto, dal decreto legislativo n. 56/2000.

Così, i provvedimenti adottati in attuazione della riforma Bassanini, che individuano, trasferiscono e ripartiscono tra gli enti le risorse, tengono conto del nuovo sistema di finanziamento degli enti territoriali in chiave di maggiore autonomia federalista; stabiliscono, quindi, che l'introduzione dei nuovi meccanismi di finanziamento comporta l'estinzione dei trasferimenti statali. Comincia, così, almeno sulla carta, una nuova era. Il decreto n. 56 del 2000, ancora oggi, costituisce il perno dell'assetto tributario vigente per le regioni. Come ricordato, tuttavia, tale decreto in parte non viene attuato e in parte si rivela insufficiente a garantire autonomia e responsabilità ai diversi livelli di governo alla luce della riforma costituzionale del 2001.

Nel 2001, infatti, con la riforma della parte seconda del titolo V della Costituzione si interviene in modo incisivo non solo sul ruolo delle regioni ed enti locali, ma anche sulla loro autonomia finanziaria.

L'**articolo 119 riformato**, in particolare, stabilisce, al primo comma, che "i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa". Tale previsione è precisata nei commi successivi con riferimento sia alle entrate che alle uscite. In particolare, sul versante delle entrate, il secondo comma precisa che regioni ed enti locali hanno risorse autonome che sono costituite da: **entrate e tributi propri**, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; **compartecipazioni** al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio.

Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

La Costituzione distingue, quindi, fra *tributi propri e tributi erariali*: questi ultimi, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono istituiti dalla legge dello Stato, indipendentemente dal fatto che il gettito sia devoluto, in tutto od in parte, alle regioni o agli enti locali; i primi - *i tributi propri* - sono invece quelli che le regioni istituiscono e disciplinano con propria legge, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'articolo 119, comma secondo.

I limiti che si impongono all'autonomia tributaria delle regioni sono l'armonia con la Costituzione (ad esempio, il rispetto dell'articolo 53 della Costituzione in tema di progressività delle imposte) ed *i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario* che sono gli aspetti fondamentali delle regole che attengono ai rapporti ed ai collegamenti tra il sistema tributario dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Tali principi delimitano così le sfere di competenza di Stato e regioni ed occorre - secondo la giurisprudenza costituzionale - una legge statale che espressamente li ponga (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.).

I tributi degli enti locali sono istituiti dalla legge statale o dalla legge regionale, a seconda della materia, data la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione. Ciò significa - come ha chiarito la Corte costituzionale (37/2004) - che potranno aversi situazioni nelle quali la normativa in tema di tributi locali sia stabilita da tre fonti (legge statale di principio, legge regionale di dettaglio e fonti locali) oppure da due (legge statale o legge regionale e fonti locali).

L'articolo 119, comma terzo Cost. , prevede che la legge istituisca un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante senza vincoli di destinazione. L'interpretazione della Corte costituzionale ha chiarito che la capacità fiscale va commisurata ai rapporti tributari che hanno "radicamento" nel territorio regionale, riservando al legislatore di specificare caso per caso come tale radicamento si manifesti (C. Cost. 138/1999).

Su queste premesse, l'articolo 119, comma quarto, stabilisce il principio del c.d. *finanziamento integrale*: la somma di tributi ed entrate propri, di compartecipazioni ai tributi erariali e delle quote del fondo perequativo "devono finanziare" (C. Cost. 37/2004) il complesso delle funzioni attribuite. L'impostazione seguita dalla Corte per valutare la congruità delle risorse attribuite ai livelli di governo è stata quella di verificare il rapporto fra i complessivi bisogni regionali di spesa e l'insieme dei mezzi per farvi fronte (C. Cost. 17 e 29/2007).

L'articolo 119, comma quinto, prevede la possibilità per lo Stato di intervenire con risorse aggiuntive ed interventi speciali, a favore di *determinati* enti locali o regioni, per promuovere alcuni valori di rilievo costituzionale (sviluppo economico, solidarietà e coesione sociale). Si tratta di una "alterazione" del normale regime di rapporti finanziari che può considerarsi legittima a condizione che:

- a) rispetti la competenza legislativa regionale, così come definita dall'articolo 117 Cost.;
- b) sia riconducibile alle finalità di cui all'articolo 119, comma quinto;
- c) si tratti di finanziamento "aggiuntivo" rispetto al finanziamento integrale delle funzioni;
- d) gli enti cui è indirizzato siano individuabili, singolarmente o come categoria;
- e) assegni compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi alle regioni, nel caso in cui i finanziamenti tocchino ambiti di competenza regionale.

A riguardo si vedano le sentenze C. Cost. 16/2004; 222/2005; 451/2006.

L'articolo 119, comma sesto Cost., infine, rimanda alla legge dello Stato il compito di stabilire i principi generali di attribuzione del patrimonio di enti locali e regioni. La Costituzione stabilisce come condizione per ricorrere all'indebitamento quella di finanziare (esclusivamente) spese di investimento. E' esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti contratti dagli enti territoriali.

La mancata attuazione dell'articolo 119 Cost. ha sostanzialmente tenuto in vita un sistema di finanziamento che ha determinato la dissociazione tra:

- la titolarità delle funzioni da parte delle autonomie regionali e locali, che erogano servizi e prestazioni;
- il potere impositivo e di riscossione delle risorse finanziarie che è rimasto essenzialmente allo Stato il quale poi in modo indiretto (con compartecipazioni e addizionali) o ancora in modo diretto trasferisce tali risorse alle autonomie.

I **trasferimenti statali** a favore delle regioni, che nella forma diretta avrebbero dovuto essere quasi interamente sostituiti dalle compartecipazioni e dalle addizionali, risultano **cresciuti nel tempo**: ad esempio, nel 2002 essi ammontavano a 65.547 milioni di euro, nel 2003 a 68.715 milioni di euro, nel 2004 a 74.665 milioni di euro e nel 2005 a 76.428 milioni di euro.

Dunque, sino a quando gli amministratori regionali e locali spenderanno i soldi "ricevuti" dallo Stato e non i soldi "avuti" dai cittadini, non sarà favorita né la loro responsabilizzazione sulla spesa né il controllo dei cittadini su tale spesa; se i servizi regionali, tipo la sanità, non funzionano, a chi debbono chiedere conto i cittadini? Allo Stato che ha trasferito troppo poco o alla regione che non ha saputo erogare i servizi o li ha gestiti in modo inefficiente? Inoltre, i trasferimenti vengono realizzati sulla base del criterio della spesa storica, consistente, per semplificare, nell'erogazione di finanziamenti in misura proporzionale alla spesa già sostenuta in passato. In base a tale meccanismo, paradossalmente, più si spende, più si riceve. Dunque, potendo contare sul ripiano dei disavanzi, le autonomie meno efficienti finiscono con il ricevere di più e quelle più efficienti di meno.

Mancano dunque, senza la realizzazione compiuta del federalismo fiscale, alcuni elementi essenziali per un armonico funzionamento del sistema nel suo complesso:

⇒ **la responsabilizzazione dei centri di spesa;**

⇒ **la trasparenza dei meccanismi finanziari;**

⇒ **il controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori pubblici.**

Il complessivo sistema di finanziamento “derivato”, associato al criterio della spesa storica, ha prodotto effetti perversi rispetto al principale obiettivo della politica economica nazionale, mirante al controllo ed al contenimento dei saldi del bilancio pubblico. Così, ad esempio, se si prende in considerazione una **voce di spesa molto significativa** per le regioni, quella per la **sanità**, si osserva come dal 1995 al 2005 la spesa è passata da 48.135.987.000 euro a 92.804.074.000 euro. Per il dettaglio della spesa corrente riferito alle singole regioni si rinvia alla **tabella n. 7**. Per quanto attiene, invece, alla variazione percentuale nelle singole regioni di tale spesa nell’arco temporale 2001-2005, si veda la **tabella n. 8**. In ordine alla spesa per i livelli essenziali di assistenza sanitaria si vedano le **tabelle nn. 9-10-11**. Poiché i 3 macro-settori in cui operano i livelli essenziali sono l’istruzione, la salute e le politiche sociali, ossia l’intera area del *welfare*, nella **tabella n. 12** è riportata la spesa pubblica pro capite del 2001, articolata proprio in base ai settori di riferimento. L’esigenza di realizzare il federalismo fiscale non è, pertanto, più solo una ragione di formale osservanza del precetto costituzionale ma anche una questione essenziale per lo sviluppo del Paese: **il federalismo, a regime, può aiutare a ridurre la spesa pubblica**, come, del resto, dimostrano numerosi dati di ricerca teorica ed empirica e come testimonia il fatto che l’introduzione di elementi di federalismo nei principali paesi OCSE si è accompagnata la riduzione della spesa pubblica. Il federalismo, inoltre, favorisce la produzione di “beni pubblici” che meglio corrispondono alle vere esigenze dei cittadini, dà maggiore impulso ad un’economia di mercato, sviluppa un’amministrazione più trasparente. In questo senso, l’impianto federalista oltre a favorire condizioni di equilibrio della spesa, indirizza quest’ultima verso scelte incentrate anche sulla qualità.

Quanto detto nei paragrafi precedenti, delinea per sommi capi il quadro dell’assetto dei rapporti finanziari in Italia tra centro e autonomie territoriali. Nella **tabella n. 13**, in modo molto sintetico, a scopo comparativo, si forniscono alcuni elementi relativi ai sistemi operanti in tre paesi, prescelti in ragione del diverso grado di potestà finanziaria riconosciuta agli enti substatuali/federati.

4. L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE: LA LEGGE DELEGA

Lo strumento scelto per dare piena attuazione all'articolo 119 della Costituzione è la delega legislativa.

Il Parlamento su iniziativa del Governo (in particolare del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro dell'economia e delle finanze) ha esaminato il disegno di legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, frutto di un confronto articolato con regioni ed enti locali (A.S. 1117-B).

I decreti legislativi di attuazione saranno emanati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della delega. La fase di attuazione si contraddistingue per la previsione di un ampio confronto parlamentare sull'esercizio della delega.

I principi ispiratori:

1. Nessun aggravio per i cittadini

Si prevede che il passaggio al nuovo sistema non debba produrre aggravii del carico fiscale nei confronti dei cittadini: alla maggiore autonomia impositiva di regioni ed enti locali corrisponderà una riduzione dell'imposizione fiscale statale in relazione alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali (se, in ipotesi, dovesse aumentare la quota dell'IRPEF che va alle regioni, verrà ridotta in misura corrispondente la quota dell'IRPEF dello Stato).

La pressione fiscale complessiva non dovrà aumentare e, ad ogni trasferimento di funzioni dallo Stato alle autonomie, dovranno corrispondere trasferimenti di risorse umane e strumentali, in modo da evitare duplicazioni di funzioni o costi aggiuntivi.

2. *Autonomia impositiva*

Essa comporta:

- ⇒ la fine del sistema di finanza derivata, ispirata al criterio della spesa storica, con la previsione del **passaggio graduale al criterio del fabbisogno standard**;
- ⇒ l'introduzione di **un'effettiva autonomia di entrata e di spesa** di regioni ed enti locali. Ci saranno quindi tributi di cui le amministrazioni regionali e locali potranno determinare autonomamente i contenuti, nella cornice e nei limiti fissati dalle leggi. Si tratta in particolare di:
 - tributi propri derivati (ogni tributo stabilito in modo prevalente dallo Stato ma il cui gettito spetta a regioni o enti locali di riferimento);
 - addizionali regionali e locali (una determinata quota del tributo rimane sul territorio che ha prodotto il reddito);
 - tributi propri regionali e locali in senso stretto (tributi stabiliti da regioni ed enti locali);
- ⇒ la previsione di un insieme di tributi di regioni ed enti locali, che garantiscano **flessibilità, manovrabilità e territorialità**. Tra questi criteri, quello della territorialità esprime, più degli altri, la peculiarità del sistema che si vuole introdurre; esso infatti assegna centralità al territorio nelle sue molte sfaccettature (per esempio come luogo di produzione, di consumo, di residenza e anche come strumento su cui fare leva per il controllo dell'evasione e dell'elusione fiscale). E' un criterio che, pertanto, assicura la tendenziale corrispondenza tra luogo di produzione del gettito e suo utilizzo;
- ⇒ la possibilità per le amministrazioni più efficienti, che sapranno contenere i costi a parità di servizi, di "manovrare" i propri tributi (ad esempio riducendo le aliquote o stabilendo detrazioni o esenzioni). In particolare:
 - le regioni disporranno, per il finanziamento dei livelli essenziali (in particolare sanità, istruzione, assistenza), di: a) tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione; (correlazione significa stabilire un legame tra il tipo di tributo ed il servizi erogato; una prima forma di correlazione è il principio di territorialità: legame tra

territorio e gettito del tributo che su quel territorio rimane); b) addizionale regionale all'IRPEF; c) compartecipazione regionale all'IVA; d) quote specifiche del fondo perequativo. In via transitoria, le spese sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

- o i comuni e le province disporranno di tributi propri, compartecipazioni, addizionali e tributi di scopo legati, ad esempio, ai flussi turistici o alla mobilità urbana;

⇒ connessione tra il tributo e la funzione svolta dall'ente (**principio di correlazione tra prelievo e beneficio**).

3. Costi e fabbisogno standard

Sembra un dettaglio tecnico, in realtà è uno dei punti più importanti: il finanziamento per le regioni e gli enti locali dovrà avere riguardo non alla spesa storica, che può comprendere anche sprechi o inefficienze, ma alla determinazione dei costi calibrata sulla base di una gestione mediamente efficiente di una pubblica amministrazione.

Si farà riferimento ai costi sostenibili da un'amministrazione che eroga servizi e svolge funzioni rispettando parametri di media efficienza; ci si baserà, cioè, sul fabbisogno effettivo relativo a ciascun servizio reso. Dunque, per eventuali costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti dallo standard scelto come *benchmark*, gli amministratori risponderanno direttamente davanti agli elettori.

4. Perequazione

Si basa sui seguenti presupposti:

⇒ *superamento del criterio della spesa storica*;

- ⇒ riferimento ai *costi e al fabbisogno standard*, rispetto alle spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ed alle funzioni fondamentali degli enti locali;
- ⇒ *integrale perequazione* per gli enti con minore capacità fiscale per abitante rispetto alle spese riconducibili ai *livelli essenziali ed alle funzioni fondamentali*, sempre nel rispetto dei costi e del fabbisogno standard. “Perequazione” significa ridurre le differenze tra le diverse aree del Paese, assicurando servizi essenziali ai cittadini di ciascuna regione secondo il principio di solidarietà sociale, garantendo alle regioni meno dotate livelli minimi uniformi dei servizi resi al cittadino. Quanto alle spese relative al trasporto pubblico locale, si terrà conto della fornitura di un livello adeguato di servizio reso su tutto il territorio nazionale e del relativo fabbisogno standard;
- ⇒ la perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve avvenire senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo secondo l’evoluzione del quadro economico. Questo è molto importante perché è un limite ragionevole alla perequazione. In parole povere: la regione o l’ente locale più ricco prima della perequazione dovrà contribuire al fondo perequativo ma non potrà diventare, a seguito della perequazione, più povero di altro ente che in precedenza aveva minori risorse (ad esempio: se le risorse pro capite derivanti dal gettito dei tributi sono 100 in una regione più ricca e 70 in una regione meno ricca, potrà esserci perequazione, cioè si dovrà intervenire per bilanciare ed assicurare servizi essenziali a tutti; però la perequazione non potrà essere così ampia da far sì che, per sua causa, le risorse pro capite risultino magari 80 nella prima regione e 90 nella seconda e magari solo perché la seconda regione spende di più e peggio);
- ⇒ le regioni potranno ridefinire la perequazione per gli enti locali del proprio territorio, in concertazione con i medesimi enti.

5. *Garanzie per gli enti locali*

La delega assicura:

- ⇒ tributi stabiliti dallo Stato o dalla regione, in quanto titolari del potere legislativo, con garanzia di un significativo margine di flessibilità e nel rispetto *dell'autonomia propria dell'ente locale*;
- ⇒ compartecipazioni a tributi erariali e regionali, a garanzia della stabilità dell'ente;
- ⇒ un sistema di perequazione integrale sulla base del fabbisogno standard, per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali.

6. Meccanismi premiali e sanzionatori

Essi prevedono:

- ⇒ la premialità dei comportamenti virtuosi e dei comportamenti che dimostrino efficienza nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica;
- ⇒ meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o che non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni, con l'individuazione dei casi di ineleggibilità per gli amministratori degli enti locali in dissesto, fino alla possibilità da parte dello Stato di esercitare, nei casi più gravi, il potere sostitutivo. Per gli amministratori regionali le irregolarità che hanno causato un grave dissesto configurano violazione di legge.

7. Patto di convergenza

Si tratta di un meccanismo attraverso il quale il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza Unificata, individua un percorso di coordinamento dinamico (che dovrà essere presentato alle Camere insieme al Documento di programmazione economico-finanziaria) per realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard, nonché degli obiettivi di servizio, che gli enti locali sono tenuti a rispettare.

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, lo Stato provvede ad accertarne le cause e a predisporre opportune azioni correttive, attraverso un apposito "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza".

8. Città metropolitane

Con norma transitoria si prevede l'istituzione delle aree metropolitane, la cui autonomia di entrata e di spesa dovrà essere commisurata alla complessità delle più ampie funzioni ad esse assegnate. Inoltre, vengono individuate le altre funzioni fondamentali, oltre a quelle già esercitate dalla provincia interessata. Si tratta di:

- ⇒ pianificazione generale del territorio e delle reti infrastrutturali;
- ⇒ strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- ⇒ promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

La norma, inoltre, prevede il procedimento di istituzione delle città metropolitane attraverso un referendum popolare da tenersi nelle province in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

9. Roma Capitale

In via transitoria, si stabilisce che con specifico decreto legislativo venga disciplinata l'attribuzione delle risorse alla città di Roma, conseguente al ruolo di Capitale della Repubblica. Sarà inoltre disciplinata l'attribuzione a Roma di un proprio patrimonio.

Oltre a quelle attualmente previste, il comune sarà titolare di una serie di funzioni amministrative indicate.

10. Coordinamento dei diversi livelli di governo

Si prevedono i seguenti principi:

- ⇒ *trasparenza* delle diverse capacità fiscali per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da rendere evidente i diversi flussi finanziari tra gli enti;
- ⇒ concorso all'osservanza del *patto di stabilità* per ciascuna regione e ciascun ente locale;
- ⇒ introduzione, a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi, di un sistema, rispettivamente *premiante e sanzionatorio*.

11. Attuazione dell'articolo 119, quinto e sesto comma, Cost.

La delega prevede:

- ⇒ una specifica disciplina per l'attribuzione di *risorse aggiuntive ed interventi speciali* in favore di determinati enti locali e regioni per rimuovere particolari forme di squilibrio economico e sociale (gli interventi sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali);
- ⇒ che sia data attuazione al sesto comma dell'articolo 119 Cost. sul *trasferimento di beni* dallo Stato al patrimonio di regioni ed enti locali.

12. Sedi di coordinamento

Sono previste:

- ⇒ una "Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale": è composta da 15 deputati e 15 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere e ha il compito di dare il parere sugli schemi dei decreti attuativi, verificare lo stato di attuazione della delega stessa, formulare osservazioni e fornire al Governo tutti gli elementi di valutazione utili

alla predisposizione delle norme attuative. Essa si scioglierà al termine della fase transitoria. La commissione parlamentare si raccorda con le regioni e gli enti locali e a tal fine è istituito un Comitato di loro rappresentanti. Si prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri della Commissione bicamerale e a quelli delle Commissioni parlamentari competenti, deve rimettere i testi alle Camere, rendendo comunicazioni davanti a ciascuna di esse; trascorsi 30 giorni dalla nuova trasmissione, può comunque adottare i decreti in via definitiva;

⇒ una “Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale”: è costituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed ha funzioni consultive per il Governo e gli enti locali, oltre al compito di acquisire ed elaborare gli elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei decreti attuativi.

⇒ una “cabina di regia”: si tratta della “Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”, sede condivisa tra tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo di realizzazione del federalismo fiscale, dedicata a funzioni di verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di regioni ed enti locali, dell’adeguatezza delle risorse e della congruità dei dati. Essa svolge funzioni consultive ed è sede di condivisione delle basi informative.

13. Contrasto all’evasione fiscale

Viene sancito l’impegno dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, anche con previsione di adeguate forme premiali per gli enti territoriali che abbiano ottenuto in tal senso risultati positivi in termini di maggior gettito.

14. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

Si prevede che esse concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e agli obblighi comunitari, secondo criteri e modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti.

Per l'assegnazione di ulteriori nuove funzioni ad esse sono definite le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

È istituito, presso la Conferenza Stato-Regioni, un *tavolo di confronto* tra il Governo e ogni singola regione a Statuto speciale o Provincia autonoma, al fine di assicurare il loro concorso agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché al patto di stabilità interno, e valutare la congruità delle risorse finanziarie attribuite successivamente all'entrata in vigore degli Statuti speciali, verificandone la coerenza con il nuovo sistema di finanza pubblica.

15. Fase transitoria

Fase transitoria per le regioni

Per il fondo perequativo, è previsto il passaggio graduale dai trasferimenti rilevati nelle singole regioni nel triennio 2006-2008 ai criteri del fabbisogno standard.

La nuova perequazione opererà una volta determinati i contenuti finanziari dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali con passaggio al fabbisogno standard in un periodo di 5 anni.

Per i livelli non essenziali, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dalla spesa storica entro 5 anni, ma nel caso in cui vi siano situazioni di oggettiva insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare meccanismi correttivi di natura compensativa della natura massima di cinque anni.

In via transitoria, alle regioni è garantita la copertura del differenziale tra gettito previsto e gettito effettivo.

Fase transitoria per gli enti locali

Lo Stato e le regioni provvedono al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative trasferite agli enti locali, nonché di quelle già svolte dagli stessi.

È previsto il superamento del sistema della spesa storica e un passaggio al sistema di finanziamento del fabbisogno standard, in un periodo di 5 anni, per le spese relative alle funzioni fondamentali e alle altre spese.

In attesa dell'individuazione a regime delle funzioni fondamentali, il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80% delle spese come fondamentali e il 20% come non fondamentali. Sono quindi individuate le relative funzioni.

16. Sistema finanziario gestionale tra regioni, enti locali e Ministero dell'economia e finanze

Sono previste adeguate forme di collaborazione tra regioni ed enti locali con il Ministero dell'economia e finanze e con l'Agenzia delle entrate per la gestione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali.

17. Norme di salvaguardia finanziaria

Si prevede che:

⇒ sia assicurata la compatibilità del nuovo sistema di finanza pubblica con il patto di stabilità e crescita;

- ⇒ non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal provvedimento di riforma e dai decreti attuativi;
- ⇒ al trasferimento delle funzioni debba corrispondere il trasferimento del personale, per evitare duplicazione di funzioni.

Per un maggiore dettaglio sulle previsioni della delega si veda il prospetto che segue. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo della legge 42/2009 *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”* in Appendice n. 2.

1. Ambito di intervento

Si stabilisce che la legge delega dia attuazione all’articolo 119 Cost., fissando tra l’altro i principi fondamentali della materia “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in base alla Costituzione.

2. I principi generali della delega

Il termine per l’esercizio della delega, mediante i decreti legislativi di attuazione, è di 24 mesi dalla sua entrata in vigore e il relativo procedimento comporta l’intesa con la Conferenza Unificata, in cui sono presenti Stato, regioni ed enti locali. Gli schemi di tali decreti legislativi, ciascuno corredato di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi, entro 60 giorni, sia espresso il parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve rimettere i testi alle Camere, rendendo comunicazioni davanti a ciascuna di esse. Decorsi 30 giorni dalla nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

Tra i principi per l’esercizio della delega sono compresi:

- il principio di territorialità;
- il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali rispettivamente di regioni ed enti locali; il principio della perequazione della

capacità fiscale per le altre funzioni;

- la tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso;
- la premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della gestione finanziaria ed economica e la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni o le funzioni fondamentali;
- un'adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e territorialmente uniforme, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali (anche a più basso potenziale fiscale) di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali;
- la riduzione dell'imposizione fiscale statale;
- l'individuazione di strumenti idonei per favorire i diritti e la formazione della famiglia;
- l'autonomia di gestione delle risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, nonché l'autonomia nella contrattazione collettiva;
- la certezza delle risorse;
- l'individuazione di forme di "fiscaltà di sviluppo", con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate.

Entro dodici mesi deve essere adottato almeno un decreto attuativo che detti i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Con il primo schema di decreto legislativo il Governo trasmette alle Camere una relazione con il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali.

3. Sedi di coordinamento

È prevista la "Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale" nella fase di elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della delega. La Commissione è sede di acquisizione ed elaborazione degli elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi. La Commissione è composta da rappresentanti dello Stato e delle autonomie territoriali.

É istituita la “Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale” per esprimere il parere al Governo sugli schemi dei decreti attuativi.

É istituita la “Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica” per la gestione e la verifica del funzionamento del nuovo sistema di federalismo fiscale.

4. Finanza regionale

Sono individuate le seguenti tipologie di tributi delle regioni:

- tributi propri derivati (quelli istituiti e regolati da legge statale, ma il cui gettito spetta alle regioni, che possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni);
- addizionali regionali (a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali, con possibilità per le regioni di variarne l’aliquota e disporre detrazioni entro i limiti della legge statale);
- tributi propri regionali in senso stretto (quelli che sono stabiliti dalle regioni).

Sono indicate le tipologie di spese e il relativo finanziamento:

- ✓ Spese per i livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere assicurati su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, Cost. Tali spese sono finanziate integralmente, secondo il fabbisogno standard (vi rientrano sanità, assistenza e istruzione) con:
 - tributi propri derivati ad aliquota e base imponibile uniformi (in via transitoria l’IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi);
 - addizionale regionale IRPEF;
 - compartecipazione regionale all’IVA;
 - quote specifiche del fondo perequativo.

Sono inoltre definite le modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione; nelle regioni dove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo.

- ✓ Spese per le altre funzioni. Esse sono finanziate con:
 - tributi propri derivati, addizionali sui tributi erariali e tributi propri in senso stretto;
 - quote del fondo perequativo.

I trasferimenti statali diretti a finanziare i livelli non essenziali sono soppressi e sostituiti con il gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale IRPEF.

- ✓ Spesa per il trasporto pubblico locale: è finanziata sulla base della fornitura di un livello adeguato di servizio reso su tutto il territorio nazionale e dei costi standard;
- ✓ Spese finanziate con fondi speciali, tramite contributi speciali dal bilancio dello Stato, finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti nazionali.

Fondo perequativo per le regioni

Esso è alimentato da:

- ✓ compartecipazione all'IVA per i livelli essenziali;
- ✓ addizionale regionale IRPEF (calcolata secondo l'aliquota media di equilibrio) per le altre funzioni.

La perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve avvenire senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo secondo l'evoluzione del quadro economico.

Le risorse del fondo perequativo devono finanziare la differenza tra il fabbisogno standard necessario alla copertura delle spese per i livelli essenziali e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati (finanziamento integrale), con evidenza nelle assegnazioni annuali delle quote dovute a perequazione.

Per le spese relative ai livelli non essenziali le quote del fondo perequativo sono assegnate in base al principio per cui:

- le regioni con maggiore capacità fiscale (quelle in cui il gettito medio per abitante dell'addizionale regionale IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante) non ricevono risorse dal fondo;
- le regioni con minore capacità fiscale (quelle in cui il gettito medio per abitante dell'addizionale regionale IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante) partecipano al fondo, in modo da ridurre le differenze di gettito fra le regioni per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale.

La ripartizione del fondo perequativo tiene conto del fattore della dimensione demografica.

Finanziamento delle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni. Esso è garantito tramite:

- ✓ la riduzione dei tributi erariali e il corrispondente aumento:
 - per i livelli essenziali: dei tributi propri derivati e delle addizionali ai tributi erariali;
 - per i livelli non essenziali: dell'aliquota dell'addizionale IRPEF;
- ✓ l'aumento dell'aliquota della compartecipazione all'IVA o della compartecipazione all'IRPEF.

5. Finanza enti locali

Tipologia di spese e regole generali di finanziamento delle funzioni degli enti locali:

- spese per funzioni fondamentali. Esse sono finanziate integralmente, secondo fabbisogni standard, con:
 - tributi propri;
 - compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali;
 - addizionali a tali tributi;
 - fondo perequativo.

- Spese per le altre funzioni. Esse sono finanziate con:
 - gettito dei tributi propri;
 - compartecipazioni al gettito di tributi;
 - fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante.

- Spese finanziate con interventi speciali, tramite contributi speciali dal bilancio dello Stato, finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti nazionali;

- ulteriori funzioni trasferite agli enti locali con integrale finanziamento.

In particolare

La legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione di tributi o parti di tributi già erariali.

Le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate da:

- compartecipazione IVA;

- compartecipazione IRPEF;
- ICI (con esclusione tassazione sulla prima casa);
- tributi di scopo;
- fondo perequativo.

Sono previste forme di premialità per unioni o fusioni di comuni.

Le spese delle province relative alle funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate da:

- tributi connessi al trasporto su gomma;
- compartecipazione ad un tributo erariale;
- tributi di scopo;
- fondo perequativo.

Le regioni possono istituire tributi ulteriori assicurando l'autonomia per gli enti locali. Essi, nei limiti di legge, possono modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti e introdurre agevolazioni. Gli enti locali dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti.

Fondi perequativi per gli enti locali

Le regioni hanno due fondi – uno per le province e uno per i comuni - alimentati dalla fiscalità generale.

Per le spese relative alle funzioni fondamentali, ciascuno di tali fondi è finanziato in misura pari alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard e il totale delle

relative entrate standardizzate.

La ripartizione del fondo perequativo per le spese relative alle funzioni fondamentali ha luogo in base:

- alla differenza tra la spesa corrente standard al netto degli interessi e il gettito standard dei tributi e delle entrate proprie di applicazione generale;
- al fabbisogno di infrastrutture per il finanziamento della spesa in conto capitale;
- alla spesa corrente standardizzata calcolata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica e alle caratteristiche territoriali, sociali e produttive dei diversi enti, utilizzando i dati di spesa storica degli stessi e sulla base di tributi propri valutati ad aliquota standard.

La ripartizione del fondo perequativo per le spese diverse da quelle relative alle funzioni fondamentali ha luogo in base alla differenza tra le capacità fiscali, tenendo conto del fattore della dimensione demografica e della partecipazione degli enti locali a forme associative.

Le regioni possono adattare la perequazione statale per gli enti locali del proprio territorio, d'intesa con essi, secondo accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata. È previsto un meccanismo sostitutivo dello Stato in caso di ritardo delle regioni nell'assegnazione dei fondi.

6. Interventi speciali ex articolo 119, quinto comma

Essi sono finanziati mediante:

- ✓ la confluenza dei contributi speciali dal bilancio statale in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni;
- ✓ la considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, alla collocazione geografica degli enti (es. territori di confine, montani e isole minori);
- ✓ l'individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a

rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

7. Coordinamento dei diversi livelli di governo

Esso è garantito attraverso:

- ✓ la garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive prima e dopo la perequazione;
- ✓ il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita;
- ✓ l'individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza dei livelli qualitativi dei servizi resi;
- ✓ la previsione di meccanismi premianti e sanzionatori rispettivamente per gli enti virtuosi e non virtuosi, con individuazione dei casi di ineleggibilità per gli amministratori degli enti locali in dissesto, fino alla possibilità da parte dello Stato di esercitare, nei casi più gravi, il potere sostitutivo.

8. Patto di convergenza

È un meccanismo attraverso il quale il Governo, previo confronto in sede di Conferenza Unificata, individua:

- ✓ un percorso di coordinamento dinamico per i diversi livelli di governo, diretto alla convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio;
- ✓ opportune azioni correttive, in caso di mancato raggiungimento, attraverso il c.d. "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza".

9. Patrimonio di regioni ed enti locali

Si prevede:

- ✓ l'attribuzione a titolo non oneroso di distinte tipologie di beni dello Stato a regioni ed enti locali;

- ✓ l'esenzione dei beni di rilevanza nazionale, ivi compresi i beni del patrimonio culturale nazionale.

10. Fase transitoria e norme finali

Fase transitoria per le regioni

Per il fondo perequativo, è previsto il passaggio graduale dai trasferimenti rilevati nelle singole regioni nel triennio 2006-2008 ai criteri del fabbisogno standard.

La nuova perequazione opererà una volta determinati i contenuti finanziari dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali con passaggio al fabbisogno standard in un periodo di 5 anni.

Anche per i livelli non essenziali, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dalla spesa storica entro 5 anni ma, nel caso in cui vi siano situazioni di oggettiva insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare meccanismi correttivi di natura compensativa della misura massima di cinque anni.

In via transitoria, alle regioni è garantita la copertura del differenziale tra gettito previsto e gettito effettivo.

Fase transitoria per gli enti locali

Lo Stato e le regioni provvedono al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative trasferite agli enti locali.

Garanzie che le nuove entrate degli enti locali corrispondano ai trasferimenti statali soppressi.

Superamento del sistema della spesa storica e passaggio al sistema di finanziamento del fabbisogno standard, in un periodo di 5 anni, per le spese relative alle funzioni fondamentali e alle altre spese.

Sono provvisoriamente individuate, ai soli fini del finanziamento degli enti locali, le funzioni da considerare come fondamentali, in modo che l'80% delle risorse dei bilanci degli enti locali sia destinato in misura forfettaria al finanziamento delle funzioni fondamentali e il 20% al finanziamento di quelle non fondamentali.

Perequazione infrastrutturale

In sede di prima applicazione è effettuata una ricognizione degli interventi finalizzati al recupero del deficit infrastrutturale e di sviluppo, da effettuare anche nelle aree sottoutilizzate, tenendo conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Sono conseguentemente realizzati interventi nella fase transitoria per recuperare il *deficit* infrastrutturale.

Città metropolitane e Roma Capitale

Il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane è assicurato mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni.

E' prevista una disciplina per la prima istituzione delle città metropolitane, secondo un procedimento complesso che si conclude con la relativa istituzione tramite decreto legislativo.

Con specifico decreto legislativo è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, in particolare:

- ✓ il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e strumentali;
- ✓ l'assegnazione di ulteriori risorse derivanti dal ruolo di Capitale della Repubblica;
- ✓ l'attribuzione alla città di Roma di un proprio patrimonio.

Oltre a quelle attualmente previste, il comune di Roma è titolare di una serie di specifiche funzioni amministrative indicate, da specificare con decreto legislativo.

Sistema finanziario gestionale tra regioni, enti locali e Ministero dell'economia e finanze.

Sono previste adeguate forme di collaborazione tra regioni ed enti locali con il Ministero dell'economia e finanze e con l'Agenzia delle entrate per la gestione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali.

Contrasto all'evasione fiscale

Lo Stato, le regioni e gli enti locali collaborano all'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Sono previste adeguate forme premiali per gli enti territoriali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito.

11. Regioni speciali

Si prevede che esse concorrano agli obiettivi di perequazione e solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e agli obblighi comunitari.

Per l'assegnazione di ulteriori nuove funzioni, sono definite le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

È istituito presso la Conferenza Stato-Regioni un tavolo di confronto tra il Governo e ogni singola regione a Statuto speciale o Provincia autonoma, al fine di:

- ✓ assicurare il concorso delle regioni speciali agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché al patto di stabilità interno;
- ✓ valutare la congruità delle risorse finanziarie attribuite successivamente all'entrata in vigore degli Statuti speciali, verificandone la coerenza con il nuovo sistema di finanza pubblica.

12. Salvaguardia finanziaria

Si prevede che:

- ✓ sia assicurata la compatibilità del nuovo sistema di finanza pubblica con il patto di stabilità e crescita;
- ✓ sia salvaguardato l'obiettivo di non aumentare la pressione fiscale;
- ✓ al trasferimento delle funzioni debba corrispondere il trasferimento del personale, per evitare duplicazione di funzioni;
- ✓ non vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TABELLA N. 1

*Tavola 25.3 - Entrate tributarie dell'amministrazione dello Stato per categoria di tributo
Anni 2003-2006
(in milioni di euro)*

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Competenza</i>				<i>Cassa</i>			
	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
<i>CATEGORIE DI TRIBUTI</i>								
Imposte dirette	189.000	191.969	189.865	215.791	182.073	187.565	185.224	208.112
Imposta sul reddito delle persone fisiche	132.081	134.108	139.283	149.131	128.180	131.237	137.247	146.203
Imposta sul reddito delle persone giuridiche	30.364	30.374	36.305	43.428	29.450	29.368	34.131	39.960
Imposta locale sui redditi	500	355	240	338	62	23	23	22
Ritenute sui redditi da capitale	10.286	11.989	9.126	11.454	10.028	11.997	9.138	11.282
Addizionale 8 %	-	-	-	1	-	-	1	-
Condono	7.871	7.403	575	127	7.571	7.246	628	128
Altre imposte dirette	5.985	6.794	2.651	8.819	5.376	6.768	2.669	8.757
Tributi soppressi	3	-	-	-	3	-	1	2
Tributi minori	1.910	946	1.685	2.493	1.403	926	1.386	1.758
Imposte sugli affari	26.236	28.549	21.984	23.702	25.148	28.807	21.393	23.866
Registro	4.258	4.491	4.896	5.225	4.028	4.477	4.688	5.133
Bollo	3.999	5.222	5.021	5.391	3.789	5.223	5.009	5.654
Imposta sulle assicurazioni	2.749	3.116	2.834	2.901	2.718	3.206	2.765	2.713
Sostitutiva	373	822	188	608	357	794	174	607
Ipotecaria	1.265	1.235	1.454	2.038	1.106	1.268	1.373	2.026
Concessioni governative	1.148	1.123	1.253	1.298	1.313	1.192	1.269	1.317
Imposte successorie	420	171	73	25	354	183	65	41
Altre	12.024	12.369	6.265	6.216	11.483	12.464	6.050	6.375
Imposte sul movimento e scambio delle merci e dei servizi	127.390	128.698	137.092	151.499	123.810	122.748	128.467	137.931
Imposta sul valore aggiunto	105.392	107.113	114.925	129.522	101.890	101.599	106.594	115.884
Oli minerali e loro derivati	21.145	20.781	21.234	21.337	21.052	20.169	21.228	21.353
Tasse automobilistiche e relativa addizionale	499	503	568	523	678	813	523	572
Soprattassa diesel	109	14	11	3	20	16	11	7
Imposta su registrazioni nel Pra	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre	245	287	354	114	170	151	111	115
Imposte sui consumi, monopoli, lotto e lotterie	24.782	30.846	28.913	29.337	22.491	31.558	30.115	28.916

*Tavola 25.3 - Entrate tributarie dell'amministrazione dello Stato per categoria di tributo
Anni 2003-2006
(in milioni di euro)*

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Competenza</i>				<i>Cassa</i>			
	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
<i>CATEGORIE DI TRIBUTI</i>								
Canone di abbonamento alla Rai-tv	1.462	1.501	1.516	1.501	1.454	1.501	1.498	1.518
Diritti erariali sui pubblici spettacoli	68	111	67	60	66	108	67	83
Tasse di pubblico insegnamento	63	54	47	37	87	53	46	40
Tributo straordinario beni di lusso	2	1	1	-	-	-	-	-
Spiriti	575	571	635	604	504	549	583	612
Birra	331	329	410	467	278	307	377	471
Gas incondensabili	645	587	713	567	588	547	573	527
Energia elettrica	1.202	1.198	1.336	1.253	1.151	1.200	1.179	1.308
Gas metano per impieghi non industriali o artigianali	3.960	3.682	4.395	4.020	3.923	3.584	4.252	4.077
Proventi addizionale energia elettrica	1	1	-	-	-	-	-	-
Oli lubrificanti	388	351	357	431	392	330	351	426
Tabacchi e proventi vari del Monopolio	8.056	8.726	9.021	9.729	7.982	8.707	8.744	9.594
Tassa speciale veicoli azionati con gas a metano	1	-	-	-	-	-	-	-
Lotto e lotterie	7.922	13.617	10.192	10.600	5.990	14.605	12.364	10.191
Altre	106	117	223	68	76	67	81	69
TOTALE	367.408	380.062	377.854	420.329	353.522	370.678	365.199	398.825

Fonte: ISTAT - Relazione generale sulla situazione economica del Paese (E)

TABELLA N. 2

Pressione fiscale in Italia - Anni 1980-2007	% / PIL
1980	31,4
1981	31,1
1982	34,1
1983	36,3
1984	34,9
1985	34,6
1986	35,0
1987	35,4
1988	36,6
1989	37,3
1990	38,3
1991	39,4
1992	41,9
1993	42,9
1994	40,8
1995	41,2
1996	41,6
1997	43,7
1998	42,3
1999	42,4
2000	41,6
2001	41,3
2002	40,8
2003	41,4
2004	40,6
2005	40,5
2006	42,1
2007	43,3

Fonte: ISTAT

TABELLA N. 3

Pressione fiscale nei paesi dell'Unione europea (a) - Anni 1995-2005											
Anni	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Austria	42,7	44,0	45,4	45,6	45,1	44,2	46,0	45,0	44,7	44,2	43,5
Cipro	n.d.	n.d.	n.d.	27,8	27,9	29,9	31,0	31,1	33,1	33,2	35,3
Belgio	45,0	45,6	46,2	46,8	46,8	46,5	46,6	46,9	46,4	46,6	46,3
Finlandia	45,7	47,0	46,2	46,0	45,7	47,0	44,4	44,5	43,8	43,4	43,8
Francia	44,0	45,4	45,6	45,5	46,4	45,6	45,3	44,7	44,6	44,9	45,3
Germania	40,3	41,5	41,5	41,7	42,7	42,6	40,9	40,6	40,7	39,9	39,8
Grecia	30,2	30,7	32,0	33,7	34,7	36,1	34,8	35,0	34,1	33,2	33,2
Irlanda	33,7	33,9	33,2	32,2	32,4	32,3	30,4	29,4	30,1	31,5	32,0
Italia	41,2	41,6	43,7	42,3	42,4	41,6	41,3	40,8	41,4	40,6	40,5
Lussemburgo	37,4	37,9	39,7	39,8	38,6	39,4	40,2	39,9	39,0	38,0	38,4
Malta	27,9	26,7	28,9	26,8	28,7	29,3	31,9	33,0	32,8	34,3	35,1
Paesi Bassi	40,4	40,5	39,8	39,7	40,6	40,1	38,6	38,2	37,8	38,0	38,4
Portogallo	32,0	33,0	33,0	33,5	34,2	34,6	34,4	35,3	35,7	34,9	35,9
Slovenia	40,1	38,8	37,8	38,6	38,9	38,3	38,4	38,8	39,1	39,0	39,3
Spagna	32,9	33,4	33,8	34,0	34,6	34,9	34,4	35,0	35,0	35,5	36,5
EUR-15	n.d.	n.d.	n.d.	41,8	42,3	42,1	41,2	40,8	40,7	40,5	40,7
Bulgaria	36,8	37,2	34,0	34,7	35,0	35,5	33,6	30,3	33,0	34,0	34,8
Danimarca	49,8	50,1	49,9	50,2	50,9	50,1	49,3	48,8	48,8	49,9	51,5
Estonia	36,4	34,4	34,4	34,2	32,7	31,3	30,5	31,2	31,0	30,8	30,3
Lettonia	33,2	30,9	32,1	33,8	32,3	29,7	28,8	28,5	28,8	28,5	28,9
Lituania	28,6	28,0	31,1	32,0	32,2	30,5	29,0	28,6	28,3	28,5	28,7
Polonia	37,2	37,3	36,7	35,5	35,0	32,7	32,5	33,0	32,6	31,6	32,9
Regno Unito	35,5	35,5	36,1	37,1	37,6	38,1	38,1	36,7	36,5	36,2	37,3
Repubblica Ceca	36,3	34,6	34,9	33,4	34,1	33,8	34,0	34,8	35,8	37,3	36,8
Romania	n.d.	n.d.	n.d.	30,7	32,7	35,3	28,1	28,7	28,0	27,9	28,5
Slovacchia	40,3	39,4	37,3	36,7	35,4	34,0	33,1	33,2	33,2	31,7	31,4
Svezia	47,8	50,3	50,8	51,5	51,8	51,8	50,0	48,1	48,7	49,0	49,9
Ungheria	42,9	40,7	39,1	39,1	39,2	38,6	38,3	38,0	37,7	37,6	37,2
EU-27	n.d.	n.d.	n.d.	41,2	41,6	41,4	40,6	40,1	40,1	39,7	40,2

(a) Comprende: imposte dirette, indirette, in c/capitale, contributi sociali effettivi e contributi sociali figurativi in entrata delle Amministrazioni pubbliche

Fonte: Commissione europea

TABELLA N. 4

Fonti di entrata per i comuni

- Addizionale comunale accisa energia elettrica
- Addizionale comunale all'IRPEF (istituita dai comuni)
- Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (istituita dallo Stato)
- Addizionale comunale sui diritti d'imbarco
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni
- Canoni o sovracanon per produzione energia elettrica
- Imposta comunale sugli immobili
- Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni
- Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
- Tassa sulle concessioni comunali
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Fonti di entrata per le province

- Addizionale provinciale accisa energia elettrica
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali
- Imposta provinciale di trascrizione provinciale
- Responsabilità civile autoveicoli
- Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Fonti di entrata per le regioni

- Addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas metano
- Addizionale regionale Irpef
- Imposta regionale sulle attività produttive
- Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
- Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo
- Imposta regionale sulle concessioni statali
- Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
- Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
- Tassa automobilistica regionale
- Tassa per le concessioni regionali
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle regioni
- Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

TABELLA N. 5

Spesa pubblica per funzione al secondo livello della classificazione COFOG (Gruppi) - Anni 2000 - 2006 (milioni di euro correnti)

Gruppi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	35674	37526	42315	46408	33335	35911	36141
01.2 - Aiuti economici internazionali	600	683	1841	1638	923	2279	1772
01.3 - Servizi generali	11127	12543	12444	13040	13887	14339	14758
01.4 - Ricerca di base	4201	4820	5245	5244	5440	5783	5742
01.5 - R & S per i servizi pubblici generali	2058	2363	2563	2672	2653	2857	2897
01.6 - Servizi pubblici generali n.a.c.	1268	1567	1319	1593	1692	1684	1915
01.7 - Transazioni relative al debito pubblico	62274	63965	57269	54243	66479	65123	67471
01.8 - Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0
02.1 - Difesa militare	13123	14346	16222	19442	19282	19921	20427
02.2 - Difesa civile	357	386	393	403	492	375	336
02.3 - Aiuti militari all'estero	0	0	0	0	0	0	0
02.4 - R & S per la Difesa	284	322	345	433	456	481	399
02.5 - Difesa n.a.c.	22	22	54	79	62	65	60
03.1 - Servizi di polizia	15375	15610	15094	15830	16721	17026	17768
03.2 - Servizi antincendio	1764	1754	1803	1959	2143	2248	2174
03.3 - Tribunali	3593	3831	4577	4834	5106	5329	5095
03.4 - Carceri	3062	3016	3649	3910	3461	3593	3799
03.5 - R&S connessi all'ordine pubblico e sicurezza	0	0	0	0	0	0	0
03.6 - Ordine pubblico e sicurezza n.a.c.	112	106	116	113	137	141	146
04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro	2477	2648	2425	2220	2512	2456	19288
04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	6256	6820	7385	6791	7086	7087	8404
04.3 - Combustibili ed energia	327	379	371	204	160	204	214
04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	8089	10497	8897	11361	10033	8905	8950
04.5 - Trasporti	25240	30933	30312	30699	32565	34765	48758
04.6 - Comunicazioni	-12356	1375	1203	901	747	868	1340
04.7 - Altri settori	3755	4351	4739	4847	4420	4003	4280
04.8 - R&S per gli affari economici	2291	1697	2408	2143	1571	1631	1823
04.9 - Affari economici n.a.c.	609	727	849	984	932	958	1003
05.1 - Trattamento dei rifiuti	268	222	354	277	299	280	280
05.2 - Trattamento delle acque reflue	765	1044	1120	1222	1375	1302	1366
05.3 - Riduzione dell'inquinamento	444	610	655	898	985	1044	1031
05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	2864	3223	3542	3533	3723	4037	4088
05.5 - R&S per la protezione dell'ambiente	156	157	174	178	164	182	193
05.6 - Protezione dell'ambiente n.a.c.	357	438	517	613	634	688	672
06.1 - Sviluppo delle abitazioni	3066	1650	-6589	1267	1176	1040	1722
06.2 - Assetto territoriale	4714	5380	5722	5933	6208	6524	6848
06.3 - Approvvigionamento idrico	1392	1543	1657	1605	1581	1534	1588
06.4 - Illuminazione stradale	1911	1938	1952	1994	2057	2098	2141
06.5 - R&S per abitazioni e assetto territoriale	0	0	0	0	0	0	0

Spesa pubblica per funzione al secondo livello della classificazione COFOG (Gruppi) - Anni 2000 - 2006 (milioni di euro correnti)							
Gruppi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
06.6 - Abitazioni e assetto territoriale n.a.c.	2	3	2	2	2	3	3
07.1 - Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	9440	12403	12503	11972	12908	12843	13388
07.2 - Servizi non ospedalieri	20107	21630	23274	24351	26536	29420	30965
07.3 - Servizi ospedalieri	39344	41679	43969	46136	51243	54170	57618
07.4 - Servizi di sanità pubblica	877	1020	958	844	1139	1048	1049
07.5 - R&S per la sanità	261	302	322	334	308	356	365
07.6 - Sanità n.a.c.	1052	969	873	820	797	792	782
08.1 - Attività ricreative	2489	2749	2756	2612	3082	3158	3121
08.2 - Attività culturali	5269	5302	5220	5810	5903	6300	6241
08.3 - Servizi radiotelevisivi e di editoria	69	53	44	42	54	76	244
08.4 - Servizi di culto e altri servizi per le comunità	1409	1469	1914	1952	1975	2001	2193
08.5 - R&S per attività ricreative, culturali e di culto	108	97	92	103	95	97	105
08.6 - Attività ricreative, culturali e di culto n.a.c.	22	37	35	39	42	43	45
09.1 - Istruzione prescolastica e primaria	21492	22746	22257	24602	23644	25000	24795
09.2 - Istruzione secondaria	23464	24816	26999	28130	27462	28815	28767
09.3 - Istruzione post-secondaria non superiore	1559	2011	2024	2140	2193	2368	2512
09.4 - Istruzione superiore	4216	4160	4527	4597	4652	4937	5078
09.5 - Istruzione di diverso tipo	614	795	973	1065	1116	1036	1044
09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione	2203	2314	2649	2708	2862	2994	3021
09.7 - R&S per l'istruzione	4	3	3	10	19	28	27
09.8 - Istruzione n.a.c.	673	681	580	663	633	576	502
10.1 - Malattia e invalidità	19250	19428	22001	23669	24419	24934	25497
10.2 - Vecchiaia	140139	145527	153014	159640	166611	172558	180104
10.3 - Superstiti	31527	33222	34246	35137	36131	37430	38764
10.4 - Famiglia	10844	12036	12237	13411	14219	14263	15191
10.5 - Disoccupazione	5332	5355	6090	6548	7188	7651	7949
10.6 - Abitazioni	137	181	181	180	255	273	268
10.7 - Esclusione sociale n.a.c.	454	692	672	730	516	500	568
10.8 - R&S per la protezione sociale	0	0	0	0	0	0	0
10.9 - Protezione sociale n.a.c.	507	670	626	715	689	636	463
Totale	550383	600842	613983	648473	667190	691067	745558

TABELLA N. 6

Spesa pubblica a prezzi correnti per funzione - Anni 2000-2006 (composizione percentuale)




TABELLA N. 7

SPESA SANITARIA CORRENTE DAL 1995 AL 2005

Regioni	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Piemonte	3.560.314	3.833.759	4.286.551	4.605.767	4.919.755	5.502.615	5.805.400	5.924.701	6.193.704	6.678.336	7.056.684
V. Aosta	103.610	115.064	139.822	134.543	148.781	169.221	179.206	186.220	192.883	208.387	223.802
Lombardia	7.737.698	8.512.979	9.074.829	9.410.082	10.007.806	10.748.127	11.998.636	12.749.731	12.686.554	13.307.022	14.260.678
P.A.Bolzano	444.959	505.636	554.821	631.153	678.057	735.068	776.156	823.114	865.843	911.874	950.720
P.A.Trento	418.475	445.027	506.523	548.629	573.787	625.133	677.437	722.022	777.489	816.665	844.135
Veneto	3.826.907	4.099.762	4.504.554	4.845.821	5.027.925	5.627.698	6.084.012	6.306.798	6.573.162	6.921.347	7.266.883
Friuli V. Giulia	1.034.198	1.098.940	1.242.538	1.256.330	1.335.796	1.421.540	1.539.158	1.606.959	1.692.315	1.834.648	1.924.225
Liguria	1.592.481	1.701.259	1.805.078	1.857.693	1.958.622	2.175.199	2.337.756	2.390.754	2.473.331	2.715.244	2.878.402
Emilia Romagna	3.823.877	4.216.344	4.341.433	4.448.336	4.687.442	5.115.020	5.569.395	5.964.938	6.139.343	6.584.245	6.904.248
Toscana	3.143.013	3.378.802	3.560.653	3.666.033	3.894.411	4.366.368	4.821.436	5.045.061	5.164.897	5.580.973	5.875.571
Umbria	711.564	751.967	847.090	873.691	924.371	1.035.308	1.103.324	1.173.998	1.224.162	1.284.549	1.338.234
Marche	1.277.129	1.346.070	1.481.749	1.494.917	1.608.334	1.790.947	1.917.300	2.006.858	2.035.414	2.162.142	2.281.636
Lazio	4.624.589	5.004.437	5.472.114	5.598.379	5.933.538	6.783.011	7.276.521	7.488.537	7.907.763	8.931.072	9.796.256
Abruzzo	964.220	1.097.709	1.195.245	1.237.118	1.382.354	1.601.024	1.688.756	1.809.424	1.876.782	1.942.866	2.094.535
Molise	257.705	281.190	311.813	317.100	338.187	379.668	436.280	443.747	486.005	511.683	572.957
Campania	4.267.375	4.668.207	5.438.063	5.521.643	5.858.700	6.627.692	7.289.301	7.509.960	7.754.531	8.439.579	9.022.292
Puglia	3.191.727	3.484.143	3.611.074	3.929.937	4.147.072	4.437.296	4.815.355	4.947.590	4.934.173	5.340.881	5.762.690
Basilicata	431.980	462.309	491.545	567.505	550.625	639.380	694.477	719.934	752.272	809.965	848.766
Calabria	1.497.786	1.654.802	1.838.493	1.917.283	2.020.804	2.257.089	2.489.817	2.539.788	2.552.282	2.652.473	2.848.370
Sicilia	3.799.099	4.069.195	4.296.472	4.720.598	4.973.732	5.360.950	6.239.834	6.436.091	6.561.139	7.195.244	7.564.036
Sardegna	1.427.280	1.452.404	1.561.649	1.589.444	1.686.161	1.881.195	2.078.356	2.197.947	2.260.656	2.403.967	2.488.954
Italia	48.135.987	52.180.005	56.562.109	59.172.000	62.656.262	69.279.550	75.817.912	78.994.172	81.104.700	87.233.162	92.804.074

I valori sono espressi in migliaia di euro

TABELLA N. 8

Var. % Anni 2005 - 2001 - Spesa sanitaria pubblica corrente Totale (rivalutazione Istat) - Italia




TABELLA N. 9

Spesa Sanitaria: Costi pro-capite per livelli di assistenza (lire) - Anno 2001

		Distrettuale	di base		Ambulatoriale	Ambulatoriale/ domiciliare	Territoriale semiresi- denziale	Territoriale residen- ziale		Ospedaliera	
Piemonte	114.235	1.350.141	152.977	393.680	400.698	64.375	90.954	141.589	105.868	1.258.222	2.722.598
Aosta	187.633	1.249.903	159.175	343.353	341.966	140.299	20.732	75.234	169.145	1.674.449	3.111.985
Lombardia	100.830	1.235.089	140.897	383.209	317.804	83.093	55.013	198.985	56.090	1.172.418	2.508.337
Trento	103.597	1.396.450	166.816	301.159	414.747	117.876	7.634	395.942	-7.723	1.514.326	3.014.373
Veneto	114.447	1.213.021	148.639	342.326	293.388	106.776	77.125	185.689	59.077	1.276.836	2.604.304
FVG	75.161	1.255.638	141.376	354.313	330.492	143.950	107.217	115.885	62.404	1.318.684	2.649.483
Liguria	90.857	1.452.811	141.094	489.635	395.161	158.921	13.879	199.334	54.786	1.290.372	2.834.040
E.Romagna	108.006	1.383.454	152.621	375.242	396.124	77.352	120.540	169.485	92.088	1.164.027	2.655.487
Toscana	125.531	1.368.552	149.576	398.010	374.761	161.641	101.771	135.347	47.447	1.194.229	2.688.312
Umbria	130.250	1.277.737	150.813	390.130	350.112	109.433	69.686	106.137	101.425	1.166.526	2.574.513
Marche	107.950	1.337.632	169.046	430.911	404.169	97.084	37.978	112.660	85.783	1.185.925	2.631.507
Lazio	79.928	1.258.686	149.571	460.832	274.076	143.325	59.955	104.256	66.669	1.346.325	2.684.939
Abruzzo	112.484	1.197.114	166.152	439.215	229.100	92.288	63.426	140.727	66.205	1.335.196	2.644.795
Campania	95.948	1.268.131	163.295	427.287	234.514	126.410	124.680	129.563	62.382	1.211.923	2.576.002
Puglia	79.744	1.122.247	149.123	456.031	198.620	127.689	45.436	103.907	41.441	1.189.161	2.391.153
Basilicata	158.232	1.130.675	182.860	387.686	215.532	94.663	89.807	101.923	58.204	1.149.301	2.438.208
Calabria	117.866	1.176.668	165.437	441.796	254.261	117.866	56.928	64.641	75.739	1.300.793	2.595.327
Sardegna	170.465	1.152.983	180.683	407.791	233.502	67.059	130.105	76.764	57.078	1.303.628	2.627.076
MEDIA	115.176	1.268.163	157.231	401.256	314.390	112.783	70.715	142.115	69.673	1.280.686	2.664.024

Nota 1: Per le regioni Piemonte, Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna i costi relativi alle attività di prevenzione rivolte alle persone non sono riportati nel livello dell'assistenza sanitaria collettiva ma sono compresi nel livello dell'assistenza distrettuale.

Nota 2: Per la regione Emilia Romagna i costi relativi all'assistenza riabilitativa ambulatoriale non sono compresi nel livello Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare ma nel livello della specialistica.

Nota 3: Nella voce "Altro" sono compresi i costi relativi a "Attività di emergenza sanitaria", "Assistenza integrativa", "Assistenza protesica", "Assistenza termale", "Assistenza penitenziaria"

Nota 4: Per la Provincia Autonoma Trento il valore negativo nella voce "Altro" si riferisce al solo saldo della mobilità in quanto i relativi costi sono compresi negli altri Livelli di assistenza.

TABELLA N. 10

Spesa Sanitaria: Alcuni indicatori economico - finanziari e di attività per Livelli di Assistenza - Anno 2001 (valori espressi in lire)

	Assistenza farmaceutica attraverso le farmacie territoriali		Assistenza specialistica ambulatoriale		Assistenza Ospedaliera						
	N. ricette pro-capite	Costo medio per ricetta	N. prestazioni pro-capite	Costo medio per prestazione	Posti Letto acuti per 1.000 ab	Posti Letto riabilitazione per 1.000 ab	Tasso di ospedalizzazione complessivo	Degenza media	Costo medio per dimesso	Costo medio per Posto Letto	Costo medio per giornata di degenza
Piemonte	6,7	58.229	10,0	39.951	4,00	1,05	191,58	9,36	6.275.594	233.654.099	827.719
Aosta	6,0	57.526	9,7	35.363	-	-	208,49	8,90	7.703.006	-	1.047.333
Lombardia	6,1	62.246	14,5	21.475	4,99	0,60	216,74	-	5.121.921	197.347.469	-
Trento	5,2	48.315	14,9	27.720	4,07	0,86	206,26	8,82	5.970.883	254.383.872	755.662
Veneto	6,3	52.976	14,9	19.634	4,32	0,57	208,76	8,74	6.149.607	262.220.133	851.328
FVG	6,4	56.114	11,1	29.930	4,88	0,25	185,64	7,70	7.083.195	262.880.057	1.039.435
Liguria	8,1	56.695	10,3	37.151	5,00	0,20	247,44	-	5.231.091	254.380.015	-
E.Romagna	7,3	51.969	13,5	29.136	4,62	0,32	212,63	8,47	5.415.443	227.909.514	754.050
Toscana	7,4	50.437	11,2	33.408	4,61	0,32	196,03	7,53	5.741.934	241.871.487	891.911
Umbria	7,9	48.973	16,0	21.748	3,86	0,11	237,59	6,47	5.098.379	304.729.257	953.900
Marche	7,6	57.649	16,6	24.640	4,82	0,35	219,43	8,90	5.665.169	236.870.448	819.650
Lazio	8,1	56.515	13,4	20.278	4,47	1,02	210,09	8,93	5.690.262	222.821.352	756.860
Abruzzo	6,2	-	7,5	30.556	5,65	-	-	6,35	4.679.573	231.653.728	736.643
Campania	8,0	53.073	13,1	17.518	3,50	0,53	223,66	5,85	5.331.957	281.066.460	1.054.247
Puglia	7,7	56.332	9,2	21.608	4,50	0,12	240,38	5,89	4.763.570	243.393.359	901.857
Basilicata	7,8	49.551	6,9	30.742	4,41	-	229,60	6,52	4.945.570	220.404.351	866.061
Calabria	8,3	53.196	13,4	22.851	4,73	0,43	-	-	-	-	-
Sardegna	6,9	58.741	-	-	5,15	0,10	225,35	6,88	5.487.322	248.805.650	1.122.135
Media	7,6	54.620	12,6	26.084	4,51	0,54	217,04	8,03	5.667.910	245.274.453	891.919

Nota: i posti letto della regione Abruzzo sono complessivi (acuti e riabilitazione)

TABELLA N. 11

Spesa Sanitaria: Ripartizione percentuale dei costi dei singoli livelli di assistenza sul totale - Anno 2001

	PREVENZIONE	ASSISTENZA DISTRETTUALE	Assistenza di base	Farmaceutica	Specialistica ambulat.	Ass.Territoriale ambulat./ domiciliare	Assistenza territoriale semiresidenziale	Assistenza territoriale residenziale	Altro	ASSISTENZA OSPEDALIERA
Piemonte	4,20%	49,59%	5,62%	14,46%	14,72%	2,36%	3,34%	5,20%	3,89%	46,21%
Aosta	6,03%	40,16%	5,11%	11,03%	10,99%	4,51%	0,67%	2,42%	5,44%	53,81%
Lombardia	4,02%	49,24%	5,62%	15,28%	12,67%	3,31%	2,19%	7,93%	2,24%	46,74%
Trento	3,44%	46,33%	5,53%	9,99%	13,76%	3,91%	0,25%	13,14%	0,26%	50,24%
Veneto	4,39%	46,58%	5,71%	13,14%	11,27%	4,10%	2,96%	7,13%	2,27%	49,03%
FVG	2,84%	47,39%	5,34%	13,37%	12,47%	5,43%	4,05%	4,37%	2,36%	49,77%
Liguria	3,21%	51,26%	4,98%	17,28%	13,94%	5,61%	0,49%	7,03%	1,93%	45,53%
E. Romagna	4,07%	52,10%	5,75%	14,13%	14,92%	2,91%	4,54%	6,38%	3,47%	43,83%
Toscana	4,67%	50,91%	5,56%	14,81%	13,94%	6,01%	3,79%	5,03%	1,76%	44,42%
Umbria	5,06%	49,63%	5,86%	15,15%	13,60%	4,25%	2,71%	4,12%	3,94%	45,31%
Marche	4,10%	50,83%	6,42%	16,38%	15,36%	3,69%	1,44%	4,28%	3,26%	45,07%
Lazio	2,98%	46,88%	5,57%	17,16%	10,21%	5,34%	2,23%	3,88%	2,48%	50,14%
Abruzzo	4,25%	45,26%	6,28%	16,61%	8,66%	3,49%	2,40%	5,32%	2,50%	50,48%
Campania	3,72%	49,23%	6,34%	16,59%	9,10%	4,91%	4,84%	5,03%	2,42%	47,05%
Puglia	3,33%	46,93%	6,24%	19,07%	8,31%	5,34%	1,90%	4,35%	1,73%	49,73%
Basilicata	6,49%	46,37%	7,50%	15,90%	8,84%	3,88%	3,68%	4,18%	2,39%	47,14%
Calabria	4,54%	45,34%	6,37%	17,02%	9,80%	4,54%	2,19%	2,49%	2,92%	50,12%
Sardegna	6,49%	43,89%	6,88%	15,52%	8,89%	2,55%	4,95%	2,92%	2,17%	49,62%
MEDIA	4,32%	47,60%	5,90%	15,06%	11,80%	4,23%	2,65%	5,33%	2,62%	48,07%

Nota 1: Per le regioni Piemonte, Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna i costi relativi alle attività di prevenzione rivolte alle persone non sono riportati nel livello dell'assistenza sanitaria collettiva ma sono compresi nel livello dell'assistenza distrettuale.

Nota 3: Per la regione Emilia Romagna i costi relativi all'assistenza riabilitativa ambulatoriale non sono compresi nell' Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare - ma nel livello della specialistica.

Nota 3: Nella voce "Altro" sono compresi i costi relativi a "Attività di emergenza sanitaria", "Assistenza integrativa", "Assistenza protesica", "Assistenza termale", "Assistenza penitenziaria".

Nota 4: Per la Provincia Autonoma Trento il valore negativo nella voce "Altro" si riferisce al solo saldo della mobilità in quanto i relativi costi sono compresi negli altri Livelli di assistenza.

TABELLA N. 12

SPESA PUBBLICA PER SERVIZI E PRESTAZIONI NELL'AREA WELFARE
Anno 2001 - dati a prezzi costanti pro-capite

Regioni	Numeri indice dei pro capite Italia = 100				Numeri indice dei pro capite 1995 = 100			
	Protezione sociale	Sanità	Istruzione	Totale Welfare	Protezione sociale	Sanità	Istruzione	Totale Welfare
Regioni a statuto ordinario								
Piemonte	111,8	98,2	84,0	93,3	159,4	159,9	135,7	150,2
Lombardia	94,4	98,0	80,0	90,6	154,5	152,8	135,6	146,3
Veneto	91,0	98,8	83,0	92,0	174,7	152,7	132,5	145,7
Liguria	134,0	116,0	87,7	105,7	145,1	143,8	126,7	137,7
Emilia Romagna	125,0	103,2	82,3	96,2	162,2	139,0	123,8	134,8
Toscana	113,9	103,4	97,1	101,4	147,7	153,3	128,9	142,5
Marche	102,8	102,5	102,7	102,6	148,0	147,7	138,1	143,7
Umbria	127,1	100,8	105,4	104,2	164,9	138,5	120,0	131,8
Lazio	111,1	105,5	110,5	107,8	152,4	160,8	122,8	142,2
<i>Centro-Nord</i>	<i>106,9</i>	<i>101,5</i>	<i>89,4</i>	<i>97,0</i>	<i>155,6</i>	<i>152,0</i>	<i>129,7</i>	<i>143,1</i>
Abruzzo	88,9	105,5	105,7	104,6	129,3	171,8	129,7	149,5
Molise	117,4	106,9	110,3	108,9	143,2	167,1	126,8	146,7
Campania	64,6	100,0	118,9	105,5	122,4	178,6	137,5	155,1
Basilicata	82,6	89,9	136,0	108,0	143,4	153,3	136,8	144,1
Puglia	58,3	95,3	105,7	97,3	135,5	166,4	137,7	151,5
Calabria	75,7	97,9	124,9	107,4	134,6	171,1	130,6	148
<i>Mezzogiorno</i>	<i>68,8</i>	<i>98,5</i>	<i>115,3</i>	<i>103,5</i>	<i>130,3</i>	<i>171,8</i>	<i>135,4</i>	<i>151,7</i>
Totale	95,8	100,7	96,9	98,9	150,0	157,2	131,6	145,6
Regioni a statuto speciale								
Valle d'Aosta	227,8	115,8	103,5	117,6	151,2	162,3	111,0	138,4
Trentino Alto Adige	164,6	113,1	140,6	127,1	151,0	156,6	186,4	168
Friuli Venezia Giulia	148,6	104,5	93,7	102,8	182,9	155,9	122,1	143,3
<i>Centro-Nord</i>	<i>159,0</i>	<i>108,7</i>	<i>113,8</i>	<i>113,8</i>	<i>164,7</i>	<i>156,7</i>	<i>147,7</i>	<i>153,6</i>
Sicilia	106,9	89,9	117,8	102,1	165,6	156,8	138,5	148,3
Sardegna	118,8	99,2	118,3	108,0	154,1	153,5	126,0	140,2
<i>Mezzogiorno</i>	<i>110,4</i>	<i>92,2</i>	<i>118,0</i>	<i>103,6</i>	<i>163,9</i>	<i>156,0</i>	<i>135,3</i>	<i>146,1</i>
Totale	122,9	96,3	116,9	106,2	163,9	156,2	138,0	148,2
Totale regioni	100,0	100,0	100,0	100,0	153,2	157,1	132,8	146
<i>Centro-Nord</i>	<i>110,4</i>	<i>101,9</i>	<i>90,9</i>	<i>98,0</i>	<i>157,4</i>	<i>152,2</i>	<i>131,0</i>	<i>143,8</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>81,9</i>	<i>96,5</i>	<i>116,1</i>	<i>103,5</i>	<i>142,2</i>	<i>166,7</i>	<i>135,3</i>	<i>149,9</i>

TABELLA N. 13

	Classificazioni varie dei tributi degli enti territoriali	Perequazione	Esempi di tributi
Austria	<p>Esistono due tipologie di tributi, quelli esclusivi e quelli comuni.</p> <p>Esclusivi: sono i meno rilevanti, spettano ad un solo livello di governo.</p> <p>Comuni: il loro gettito viene suddiviso tra livelli di governo in base alle percentuali fissate nella legge federale di attuazione finanziaria approvata a seguito di un confronto tra gli stessi livelli di governo. La quota dei Länder e dei comuni è quindi assegnata ai primi che, al loro interno, dopo apposite deduzioni, dividono tra i comuni la quota loro spettante</p>	Verticale multilivello	<p>Tributi esclusivi dei Länder (assicurazioni sugli incendi, sui permessi di caccia e pesca etc.);</p> <p>tributi esclusivi di comuni (connessi ad attività economiche e su immobili);</p> <p>tributi comuni: IVA, imposta sul petrolio, sulla rendita delle persone fisiche e giuridiche, sulle successioni e sulle donazioni.</p>
Belgio	<p>Imposte ripartite (imposte nazionali assegnate in parte alle autorità federate; tali imposte sono prima assegnate dall'alto all'insieme degli enti territoriali e poi in orizzontale in base al gettito riscosso).</p> <p>Tributi propri: possono essere istituiti direttamente dagli enti regionali e dalle comunità. Sono però vietate le sovrimeposte e le riduzioni ad imposte stabilite con la legge federale di finanziamento.</p> <p>Tributi derivanti dal potere fiscale derivato (solo delle regioni): vi rientrano le imposte regionali ossia quelle nazionali il cui gettito spetta per intero alle regioni nelle quali è prodotto. Su tali imposte le regioni hanno poteri vari (es: fissazione di aliquota).</p>	Verticale	<p>Imposta ripartita a favore delle comunità: (imposta sul reddito delle persone fisiche, IVA, canone radiotelevisivo);</p> <p>imposta ripartita a favore delle regioni: imposta sulle persone fisiche;</p> <p>imposte regionali, es: ecotasse, imposta su scommesse e gioco d'azzardo, sulle bevande da consumarsi fuori da esercizio, imposta di successione, imposta di registrazione sul trasferimento dei beni immobili.</p>
Francia	Diretti e indiretti	Verticale e orizzontale	<p>Imposte dirette (comuni e livelli intermedi): tassa sui redditi dei professionisti ed imprese, tassa sui canoni di locazione, tassa sulla proprietà di immobili e sui terreni;</p> <p>imposte indirette (per regioni e dipartimenti): es. tassa di circolazione, imposte addizionali sulle transizioni e sugli immobili.</p>

APPENDICE N. 1

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE PRINCIPALI FONTI DI ENTRATA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE PRINCIPALI FONTI DI ENTRATA DEI COMUNI

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

Definizione	È una addizionale alla accisa sull'energia elettrica disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995, posta in favore dei comuni o delle province	
Fonte istitutiva	Articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.	
Determinazione	L'ammontare dell'imposta è determinato dalla legge come segue: a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili (per consumi superiori si procede ai sensi della deliberazione CIPE n. 15 del 14 dicembre 1993; b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case (cfr. articolo 5 decreto legislativo n. 57 del 2007).	
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.	
Manovrabilità	Nessuna; è erogata agli enti con modalità di trasferimento, sulla base delle utenze presenti sul territorio.	
Entrata	Euro	699.594.774 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Definizione	È un'addizionale, di competenza comunale, che incrementa l'aliquota di compartecipazione comunale posta dallo Stato sul reddito delle persone fisiche, stabilita annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Fonte istitutiva	È stata istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (articolo 1, comma 3), che ha subito numerose ed articolate modifiche negli anni successivi, fino all'articolo 1, commi dal 142 al 144, della legge n. 296 del 2006.
Determinazione	I comuni possono operare una variazione dell'aliquota determinata dallo Stato fino ad un massimo dello 0,8%. Fino all'anno 2006 la variazione non poteva eccedere il tetto massimo di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti, da deliberare entro il 31 dicembre (tuttavia, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 2004 hanno sospeso gli aumenti delle addizionali comunali all'IRPEF, deliberati a partire dal 29 settembre 2002 e fino a tutto il 2007, eccezion fatta per gli enti che non avevano mai applicato l'addizionale per i quali l'aliquota non può superare lo 0,1%).
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	I comuni con proprio regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare nel sito www.finanze.it ; tale variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione sulla base del possesso di specifici requisiti reddituali (articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 360 del 1998).
Entrata	Euro 1.584.608.913 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO

Definizione	Imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri è in parte destinata ai comuni nei cui territori incidono, anche parzialmente, i sedimi aeroportuali.
Fonte istitutiva	Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (articolo 2, comma 11).
Determinazione	<p>L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per la quota eccedente 30 milioni di euro (destinati ad un fondo delle Ministero Infrastrutture) ad un apposito fondo presso il Ministero dell'interno. Il 40% di tale fondo è destinato ai comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, da identificare secondo specifici criteri (il restante 60% del fondo è destinato al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie).</p> <p>Le somme sono assegnate ai singoli comuni, in proporzione diretta al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti, secondo i dati comunicati ufficialmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>Si specifica peraltro che, dopo un primo incremento di un euro, operato dal decreto-legge n. 7 del 2005, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è stata incrementata, con il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, di tre euro a passeggero (pertanto attualmente ammonta a quattro euro); l'incremento è destinato interamente al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.</p>
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Nessuna.
Entrata	Non quantificata.

CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Definizione	Si tratta del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari che i comuni hanno facoltà di istituire nel proprio territorio in alternativa all'imposta comunale sulla pubblicità, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio attraverso il pagamento di un canone in base a tariffa.
Fonte istitutiva	Articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Determinazione	Il canone non può eccedere di oltre il 25% le tariffe stabilite per l'imposta comunale sulla pubblicità (decreto legislativo n. 507 del 1993; <i>vedi scheda I.C.P.D.P.A.</i>). La tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati deve essere determinata in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici (articolo 62, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 1997).
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	I comuni con proprio regolamento procedono alla determinazione della tariffa, entro i limiti predetti, con criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché dell'impatto ambientale. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni (articolo 62, comma 3, decreto legislativo n. 446 del 1997).
Entrata	Euro 40.144.052 (<i>Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT</i>)

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Definizione	Si tratta del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che i comuni hanno facoltà di istituire nel proprio territorio quale corrispettivo per l'occupazione permanente o temporanea di strade, aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo, in alternativa alla Tosap (<i>vedi scheda</i>).
Fonte istitutiva	Articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Determinazione	Il canone è determinato nell'atto di concessione degli spazi. Esso ha natura corrispettiva ed è determinato dai comuni a carico del concessionario con una tariffa legata a specifici criteri, quali la durata dell'occupazione, la categoria dell'area, l'entità della superficie occupata. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi o impianti da aziende di erogazione dei pubblici servizi, è previsto un canone forfetario.
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	I comuni adottano uno specifico regolamento contenente gli elementi indicati al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, tra cui: la classificazione delle aree in categorie per importanza delle aree, strade e spazi pubblici; l'indicazione analitica della tariffa, determinata in relazione all'entità della superficie occupata e al sacrificio imposto alla collettività; la previsione di speciali agevolazioni per occupazioni di particolare interesse pubblico o aventi finalità politiche e istituzionali. La tariffa può essere maggiorata di eventuali e comprovati oneri di manutenzione.
Entrata	Euro 293.796.855 (<i>Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT</i>)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Definizione	L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è un'imposta a base reale con gettito destinato ai comuni. Essa grava sui possessori (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) dei fabbricati, aree edificabili o dei terreni agricoli siti nel territorio dello Stato qualunque sia la loro destinazione. I possessori sono tenuti al pagamento dell'ICI anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi abbiano la sede di esercizio di attività. Le definizioni delle categorie di immobili assoggettate all'ICI sono specificate nel decreto legislativo n. 504 del 1992 e in norme successive.
Fonte istitutiva	Decreto legislativo n. 504 del 1992.
Determinazione	Il comune determina l'entità dell'imposta applicando alla base imponibile l'aliquota adottata che può variare entro i limiti del 4 e il 7 per mille fissati dal decreto legislativo n. 504 del 1992. I metodi di calcolo della base imponibile, che rappresenta il valore degli immobili, sono stabiliti dal citato decreto legislativo in base alle diverse tipologie di immobili ivi individuate. A decorrere dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili (articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93).
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	I comuni, con delibera consiliare, possono differenziare l'aliquota entro i limiti del 4 e del 7 per mille, fissati dal decreto legislativo n. 504 del 1992, con riferimento ad immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. La deliberazione deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie per gli enti senza scopo di lucro. A decorrere dal 2009 può essere fissata un'aliquota inferiore al 4 per mille per favorire l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica. Inoltre, l'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
Entrata	Euro 12.088.405.102 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT.</i> <i>Dall'anno 2008 l'importo sarà ridotto a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1 del d.l. n. 93 del 2008)</i>

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Definizione	<p>A) L'imposta comunale sulla pubblicità grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari; sono considerati tali tutti i messaggi diffusi mediante insegne, cartelli, targhe, standardi, o qualsiasi altro mezzo, esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili. Sono inoltre soggetti all'imposta i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere le domande di beni e servizi.</p> <p>B) I diritti sulle pubbliche affissioni vanno corrisposti per fruire del servizio di pubblica affissione realizzato dal comune che colloca in appositi impianti manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.</p>
Fonte istitutiva	Istituiti dal testo unico per la finanza locale, di cui al Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono stati ridisciplinati dapprima dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 e successivamente dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997.
Determinazione	<p>L'imposta comunale sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.</p> <p>Per la determinazione delle tariffe il decreto legislativo n. 507 del 1993 ha previsto la suddivisione dei comuni in 5 classi in relazione al numero degli abitanti. L'entità delle tariffe è attualmente determinata dal DPCM del 16 dicembre 2001. Per periodi inferiori a tre mesi le tariffe sono ridotte a un decimo e si applicano per ogni mese o frazione.</p>
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	<p>Le imposizioni in esame possono essere aumentate dai comuni fino ad un massimo del 20% e fino ad un massimo del 50% per le superfici superiori al metro quadrato. L'articolo 62 della legge 446 del 1997 inoltre dà facoltà ai comuni di escludere l'applicazione dell'imposta ICP e di istituire un canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.</p> <p>Infine, i comuni hanno la potestà, per motivi di pubblico interesse, di stabilire nei regolamenti limitazioni e divieti per talune forme di pubblicità.</p>
Entrata	Imposta sulla pubblicità: euro 300.592.776 Diritti sulle pubbliche affissioni: euro 68.666.655 (Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)

TARIFFA RIFIUTI

Definizione	Tariffa sui rifiuti, commisurata alla quantità effettivamente prodotta
Fonte istitutiva	<p>L'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (c.d. "decreto Ronchi") ha istituito la tariffa in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nei termini previsti dal regime transitorio dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. Ai sensi di tale regolamento i comuni entro l'anno 2000 avrebbero dovuto provvedere a coprire integralmente i costi del servizio di gestione attraverso la tariffa in esame.</p> <p>Però le leggi n. 448 del 1998 (articolo 31, comma 7) e n. 488 del 1999 (articolo 33) hanno prorogato la TARSU rendendo facoltativa per i comuni l'adozione in via sperimentale della "tariffa Ronchi".</p> <p>L'articolo 49 del "decreto Ronchi" è stato poi abrogato dal decreto legislativo n. 152 del 2006; pertanto dalla data in cui diventeranno operative, attraverso l'adozione di specifico regolamento, le disposizioni del T.U. ambientale (articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006) verrà adottata la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la "tariffa Ronchi" definitivamente superata. Fino ad allora rimarrà invariato il regime adottato da ciascun comune nel 2006.</p>
Determinazione	La tariffa è composta da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione rifiuti) e da una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione). Le istruzioni per il calcolo sono state dettate con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 1999.
Finalità	Copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
Manovrabilità	La tariffa è determinata dal comune anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
Entrata	Euro 240.476.839 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

TASSA ANNUALE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Definizione	Tassa annuale per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Fonte istitutiva	<p>La disciplina della TARSU è contenuta nel capo III del decreto legislativo n. 507 del 93 che ha abrogato la previgente normativa contenuta negli articoli 268 e ss. del testo unico per la finanza locale, di cui al Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.</p> <p>Per effetto dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 97 (c.d. "decreto Ronchi") la tassa in oggetto fu soppressa e sostituita con apposita tariffa commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti. Successivamente, però, le leggi n. 448 del 1998 (articolo 31, comma 7) e n. 488 del 1999 (articolo 33) hanno prorogato la TARSU rendendo facoltativa per i comuni l'adozione in via sperimentale della "tariffa Ronchi". Le disposizioni sopravvenute, dettate dal testo unico decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale), hanno abrogato l'articolo 49 del "decreto Ronchi" e previsto una nuova tariffa (tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani) che verrà definitivamente adottata a seguito della adozione dello specifico regolamento. Fino ad allora rimarrà invariato il regime adottato da ciascun comune nel 2006.</p>
Determinazione	<p>La determinazione è effettuata in base al parametro della superficie imponibile. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i comuni fino a 35 mila abitanti sulla base di parametri rappresentati dalla qualità e quantità di rifiuti effettivamente prodotti e dal costo di smaltimento; - per i comuni oltre i 35 mila abitanti i parametri riguardano la quantità e qualità medie dei rifiuti per unità di superficie e per tipologia di uso. <p>Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti né essere inferiore al 70% del costo stesso.</p>
Finalità	Espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Manovrabilità	<p>La tassa si applica in base a tariffe fissate dal comune in osservanza di specifici criteri stabiliti dalla legge. Tra questi si evidenziano la previsione di particolari riduzioni (fino a un terzo) per abitazioni con unico abitante ovvero per uso stagionale; la previsione di particolari riduzioni (fino al 30%) nei confronti di agricoltori occupanti la parte abitativa di costruzioni rurali; la facoltà per i comuni di prevedere riduzioni ed agevolazioni (non quantificate dalla legge) per l'utente che dimostra di aver sostenuto spese di pre-trattamento dei rifiuti.</p> <p>Sono previste ipotesi di esclusione dalla tassa di aree particolari, tra cui le superfici destinate ad attività dove si formano rifiuti speciali tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti i produttori stessi.</p> <p>Il comune adotta apposito regolamento, contenente la classificazione delle categorie dei locali, le modalità di applicazione dei parametri per la determinazione delle tariffe, la graduazione delle tariffe ridotte, le fattispecie agevolative.</p>
Entrata	<p>Euro 4.142.484.576</p> <p style="text-align: right;"><i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i></p>

TASSA SULLE OCCUPAZIONI DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Definizione	È un tributo dovuto sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, incluse le strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato dei comuni con più di 10 mila abitanti. In alternativa a questo tributo, i comuni hanno la facoltà di richiedere il pagamento di un canone (<i>Cosap, vedi scheda</i>).
Fonte istitutiva	Disciplinata originariamente dagli articoli 192 e ss. del testo unico per la finanza locale, di cui al Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è stata oggetto di profonda revisione ad opera del decreto legislativo n. 507 del 1993 (articoli 38 e ss.). La tassa avrebbe dovuto essere abolita per effetto dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ma l'articolo 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato tale disposizione; pertanto la Tosap, è ancora vigente.
Determinazione	Il decreto legislativo n. 507 del 1993 prevede i criteri per la determinazione e la graduazione della tassa: stabilisce la ripartizione dei comuni in cinque classi in base alla popolazione residente; per ciascuna classe determina un importo minimo e massimo della tassa, che è altresì differenziata in base alla tipologia di occupazione, se temporanea o permanente. In linea di principio, la tassa è proporzionale alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico; per le occupazioni classificate del soprasuolo e del sottosuolo (es.: condutture e fili elettrici) la tassa viene determinata forfaitariamente.
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Il comune approva il regolamento con il quale è disciplinata l'applicazione della Tosap, nel rispetto dei criteri, delle esenzioni e delle tariffe minime e massime fissate nel decreto legislativo n. 507 del 1993. La determinazione delle tariffe è effettuata dal comune stesso entro il 31 ottobre di ogni anno. In base al decreto legislativo n. 459 del 1995, i comuni hanno altresì facoltà, previa delibera consiliare, di non applicare la Tosap in determinati casi (passi carrabili, parcheggi taxi, condutture idriche per attività agricola dei comuni montani); in base all'articolo 63 del decreto legislativo n. 466 del 1997 i comuni possono sostituire la tassa con il pagamento di un canone di natura corrispettiva (<i>Cosap</i>).
Gettito	Euro 210.325.452 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE PRINCIPALI FONTI DI ENTRATA DELLE PROVINCE

ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

Definizione	È una addizionale alla accisa sull'energia elettrica disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995, che si applica al consumo effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Fonte istitutiva	Articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
Determinazione	euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese (cfr. articolo 5 decreto legislativo n. 57 del 2007)
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Le province possono incrementare la misura di euro 9,30 fino a euro 11,40 per mille kW.
Entrata	Euro 749.999.812 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI

Definizione	Il canone si applica alle occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile delle province, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati.
Fonte istitutiva	Decreto legislativo 446 del 1997, articolo 63. Tale decreto, nel riordinare la disciplina dei tributi locali, ha modificato il decreto legislativo n. 507 del 1993 prevedendo che la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (di cui agli articoli da 38 a 57 del decreto legislativo del 1993) potesse essere sostituita, dal 1° gennaio 1999, da comuni e province con proprio regolamento, con un canone di natura corrispettiva.
Determinazione	<p>Il canone, che deve essere pagato dal titolare della concessione, è determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Più specificamente viene demandato al regolamento il compito di fissare i canoni in base ai seguenti principi:</p> <p>1) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa prevista per le occupazioni del territorio comunale, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;</p> <p>2) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p> <p>Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.</p> <p>Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge riscossi dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</p> <p>Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.
Entrata	Euro 20.911.709 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

IMPOSTA SULLE FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DEI VEICOLI NEI PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI

Definizione	Imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nei pubblici registri automobilistici. Alle province è stata attribuita la facoltà di istituire tale imposta a fronte della soppressione dell'APIET (addizionale provinciale sull'imposta erariale di trascrizione).
Fonte istitutiva	Istituita con l'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Determinazione	L'imposta può essere istituita con regolamento approvato in consiglio provinciale. E' applicata sulla base di una tariffa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e finanze le cui misure variano in relazione al tipo e alla potenza del veicolo. Non sono soggetti al pagamento dell'imposta le cessioni di mezzi di trasporto usati, effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio. Riduzioni dell'imposta ad un quarto sono previste per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli (purché non adatti al trasporto di cose), per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Le province, oltre alla facoltà di istituire l'imposta, hanno facoltà di deliberare un aumento delle tariffe determinate con decreto ministeriale, fino ad un massimo del 30%.
Entrata	Euro 1.274.626.560 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Definizione	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
Fonte istitutiva	Decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 60): attribuisce il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici (PRA) nei quali i veicoli a motore sono iscritti, mentre per le macchine agricole il gettito è attribuito alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. D.M. n. 457 del 1998 recante: "Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Determinazione	L'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, determina l'imposta nella misura del 12,5% dei premi ed accessori incassati. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni inerenti il gettito dell'imposta; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario (articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997).
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Nessuna.
Entrata	Euro 2.104.059.694 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

Definizione	Tributo annuale a favore delle province in materia ambientale.
Fonte istitutiva	Articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (già abrogato dalla lettera <i>n</i>) del comma 1 dell'articolo 264, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a sua volta soppressa dal comma 44 dell'articolo 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha fatto salva l'applicazione del tributo).
Determinazione	Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini di detta tassa.
Finalità	Esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
Manovrabilità	Il tributo è determinato con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo.
Entrata	Euro 213.723.527 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i>

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DELLE PROVINCE

Definizione	<p>E' un tributo provinciale che insiste sulle occupazioni di qualsiasi natura di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province quali strade, piazze, mercati, aree destinate al parcheggio di taxi nonché sulle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.</p> <p>Sono altresì soggette al tributo le occupazioni su strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato dei comuni con più di 10 mila abitanti.</p>
Fonte istitutiva	<p>Disciplinata originariamente dagli articoli 192 e ss. del regio decreto n. 1175 del 1931, è stata oggetto di profonda revisione da parte del decreto legislativo n. 507 del 1993 (articoli 38 e ss).</p> <p>La tassa avrebbe dovuto essere abolita per effetto dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ma l'articolo 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato tale disposizione; pertanto la Tosap è ancora vigente. In forza del disposto dell'articolo 63 del decreto legislativo 446 del 1997 le province possono sostituire la tassa con un canone di natura corrispettiva.</p>
Determinazione	<p>Il decreto legislativo n. 507 del 1993 prevede che le tariffe siano determinate della province con regolamento da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno. In mancanza sono applicate le tariffe già in vigore, eventualmente rivalutate. La tassa viene calcolata differentemente a seconda che si tratti di occupazione permanente o temporanea e di occupazione del sottosuolo o del soprassuolo.</p>
Finalità	<p>Non è prevista una destinazione specifica.</p>
Manovrabilità	<p>In forza dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 466 del 1997, le province possono sostituire la tassa con il pagamento di un canone di natura corrispettiva (Cosap - <i>sul punto si veda la scheda relativa alla Cosap</i>).</p>
Entrata	<p>Euro 7.061.010 <i>(Accertamento relativo all'anno 2006. Fonte: ISTAT)</i></p>

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE PRINCIPALI FONTI DI ENTRATA DELLE REGIONI

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI

Definizione	Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.
Fonte istitutiva	Decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
Determinazione	L'imposta è determinata nella misura che sarà individuata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato (articolo 9).
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Le aliquote sono disposte dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati dalle leggi statali portanti variazioni dell'accisa erariale sul gas naturale (in metri cubi) sulla base del gas naturale erogato nel territorio della regione (articolo 9).
Entrata	Il gettito complessivo per il 2006 ammonta a 475 milioni di euro, che costituisce l'1% delle entrate tributarie delle regioni e corrisponde a 10 euro <i>pro-capite</i> .

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Definizione	È l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo di imposta 1998. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Fonte istitutiva	Articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Determinazione	<p>L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, risulta dovuta.</p> <p>L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.</p> <p>L'addizionale non va corrisposta sui redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria, facendolo confluire nella determinazione del reddito complessivo.</p> <p>Per i lavoratori dipendenti l'addizionale è calcolata e trattenuta dal sostituto di imposta in un numero massimo di 11 rate.</p>
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale è fissata allo 0,9% e può variare fino a 1,4% con possibilità di differenziazione secondo scaglioni di reddito. Ciascuna regione, con proprio provvedimento può aumentare l'aliquota suddetta fino all'1,4%. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.
Entrata	Il gettito complessivo per l'insieme delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2006 ammonta a 6.182 milioni di euro (il 13,6% delle entrate tributarie delle regioni) corrispondente a 124 euro <i>pro-capite</i> .

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Definizione	<p>È l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 (articolo 66).</p> <p>Essa non è deducibile dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Sono inoltre soggetti all'IRAP le società e gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato indipendentemente dall'attività svolta.</p>
Fonte istitutiva	Decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Determinazione	<p>L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9% salvo aggiustamenti previsti dalla legge (articolo 16, comma 1).</p> <p>La base imponibile, costituita dal valore aggiunto della produzione prodotta nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l'attività, è calcolata sulla base delle risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria di soggetti passivi. La normativa distingue la determinazione della base imponibile a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'impresa commerciale; - un produttore agricolo; - un ente non commerciale o un ente pubblico; - una banca o un'assicurazione. <p>Se il contribuente esercita l'attività in più regioni il valore della produzione netta deve essere imputato al territorio della regione nel quale il soggetto passivo è domiciliato.</p> <p>La norma consente di dedurre dalla base imponibile alcuni costi tipicamente connessi al personale (articolo 11, comma 1, lett. a)</p>
Finalità	Si tratta di un tributo adeguato a finanziare la sanità.
Manovrabilità	Le regioni possono differenziare le aliquote in aumento o in diminuzione fino ad un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività, per categorie di soggetti passivi entro i limiti posti dalla legge statale. Le regioni possono altresì introdurre speciali agevolazioni. Per quanto concerne quest'ultime si individuano due direttici di intervento: agevolazioni del settore no-profit e della cooperazione sociale, settori per i quali quasi tutte le regioni applicano aliquote ridotte e incentivi e/o sostegno a tipologie di imprese, aree territoriali, settore produttivi.
Entrata	L'ammontare complessivo dell'imposta per il 2006 è stato pari a 31.976 milioni di euro, che costituisce oltre il 70% delle entrate tributarie delle regioni.

IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

Definizione	È l'imposta regionale che le regioni a statuto ordinario possono istituire sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni.
Fonte istitutiva	Decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398. Nonostante il fatto che la previsione della possibilità di istituire l'imposta risalga al 1990 le regioni non hanno previsto subito l'imposta. Solo recentemente Campania (2004), Molise (2005), Liguria (2006) e Puglia (2008) hanno provveduto alla sua istituzione.
Determinazione	La misura massima dell'IRBA che nel decreto legislativo del 1990 doveva essere non eccedente alle lire 30 al litro è stata elevata in base all'articolo 1 comma 154 della legge n. 662 del 1996, a lire 50. Le regioni che hanno istituito l'imposta la applicano tutte nella misura massima di euro 0,0258 per litro benzina.
Finalità	Le regioni che ne hanno previsto l'istituzione hanno destinato il gettito per assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia sanitaria.
Manovrabilità	Le regioni possono modificare nel tempo l'aliquota dell'imposta purché la stessa non ecceda il limite massimo fissato dalla legge che è quello equivalente a 50 lire.
Entrata	Non quantificato.

**IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE**

Definizione	L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Fonte istitutiva	Legge n. 281 del 1970 e successive modifiche.
Determinazione	L'imposta è dovuta dai titolari di concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato che si trovano nel territorio della regione (miniere, colture di pioppi su pertinenze idrauliche, demanio marittimo ecc.).
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Le regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
Entrata	Secondo l'ultimo dato disponibile rilevato dalla Corte dei Conti, relativo al 2004, il gettito complessivo non arrivava allo 0,03% delle entrate tributarie, con quota <i>pro-capite</i> pari a 0,2 euro.

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

Definizione	A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, nelle aree adiacenti gli aeroporti con l'obiettivo prioritario della riduzione dell'inquinamento acustico (tributo di scopo) (articolo 90)
Fonte istitutiva	Legge n. 342 del 2000 recante misure in materia fiscale (articoli da 90 a 95).
Determinazione	L'imposta è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, sulla base delle misure dettate dalla normativa statale divisa per classi (articolo 92).
Finalità	L'Entrata è destinata prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale. (articolo 90). L'imposta è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza (articolo 91 e seguenti).
Manovrabilità	<p>Le misure dettate dalla normativa statale possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15% nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto (articolo 92).</p> <p>Le misure dell'imposta possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.</p> <p>Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10% in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale (articolo 93).</p>
Entrata	<p>La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati.</p> <p>Negli anni 2002- 2004, a titolo di questa imposta, sono stati iscritti somme nei bilanci di sole cinque regioni - Lombardia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio - e accertati nell'anno 2004 complessivi 29 mila euro.</p>

TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Definizione	Tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.
Fonte istitutiva	Articolo 190 del Regio decreto n. 1592 del 1933.
Determinazione	L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta pari a circa 0,13 euro. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. È dovuta da chi ottiene l'abilitazione all'esercizio di una professione e ha conseguito il titolo accademico in una università che ha sede legale nella regione.
Finalità	All'opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo.
Manovrabilità	Nessuna.
Entrata	In sette regioni non viene applicata (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Basilicata, Calabria). Nelle regioni dove è applicata, nel 2004 ha prodotto come valore <i>pro-capite</i> 0,1 euro.

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

Definizione	<p>Tassa automobilistica regionale che si applica alla proprietà di mezzi di locomozione (veicoli, motocicli e ciclomotori). Per effetto della legge n. 388 del 2000 è stata abrogata sul possesso degli autoscafi).</p> <p>Sono esclusi dalla tassa regionale e restano soggetti alle norme nazionale i veicoli in temporanea importazione ai sensi del articolo 23 del decreto legislativo n. 504 del 1992.</p>
Fonte istitutiva	<p>Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 504 del 1992, a decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è attribuito l'intero gettito della tassa.</p> <p>In origine il testo unico delle legge sulle tasse automobilistiche (DPR n. 39 del 1953) aveva istituito la tassa sulla circolazione dei veicoli successivamente trasformata da tassa sulla circolazione a tassa sulla proprietà del mezzo (decreto-legge n. 953 del 1982).</p>
Determinazione	<p>L'ultima determinazione delle tariffe è stata effettuata con la legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 321) e si applica su autovetture, motocicli e autoveicoli per il trasporto promiscuo. Per i ciclomotori si applica l'importo stabilito a livello nazionale (articolo 17, comma 15, della legge n. 449 del 1997).</p>
Finalità	<p>Non è prevista una destinazione specifica.</p>
Manovrabilità	<p>Ciascuna regione può variare del 10% (in positivo o negativo) con propria legge gli importi dei tributi regionali, con effetto sui pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110% degli stessi importi vigenti nell'anno precedente (articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992).</p> <p>Le regioni hanno facoltà di disporre agevolazioni e forme di esenzione per favorire o per incentivare i veicoli meno inquinanti e a basso consumo energetico (decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262).</p>
Entrata	<p>Il gettito complessivo per il 2006 ammonta a 4.554 milioni di euro che costituisce il 10% delle entrate tributarie e corrisponde a 92 euro <i>pro-capite</i>.</p>

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Definizione	Tassa sulle concessioni regionali (in materia di igiene e sanità, turismo e industria alberghiera, fiere e mercati, etc.)
Fonte istitutiva	Decreto legislativo 230 del 1991 e decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 55).
Determinazione	Ogni singola tassa è determinata dalla legge n. 230 del 1991 in apposite tabelle.
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Le regioni hanno facoltà di disapplicare le tasse in questione. Dal 1998 la maggior parte delle regioni a statuto ordinario ha disposto la disapplicazione di un notevole numero di tasse sulle concessioni regionali; restano in vigore in tutte le regioni quelle relative alle licenze di caccia e pesca.
Entrata	Il gettito complessivo per l'anno 2004 costituisce lo 0,15% delle entrate tributarie con una quota <i>pro-capite</i> pari a 1,3 euro.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DELLE REGIONI

Definizione	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni
Fonte istitutiva	Legge 281 del 1970 (articolo 5).
Determinazione	L'imposta oscilla tra un minimo del 50% ad un massimo del 150% della corrispondente tassa provinciale, determinata con legge dello Stato.
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	Le regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150% e non inferiore al 50% di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.
Entrata	Dato non reperito.

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Definizione	È un tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.
Fonte istitutiva	Legge n. 549 del 1995 (articolo 3 commi dal 24 al 41).
Determinazione	Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica di rifiuti solidi compresi i fanghi palabili. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10% spetta alle Province. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.
Finalità	Il 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
Manovrabilità	L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Entrata	Il gettito complessivo per il 2006 ammonta a 186 milioni di euro che costituisce lo 0,4% delle entrate tributarie e corrisponde a circa 4 euro <i>pro-capite</i> .

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Definizione	È l'imposta regionale cui lo studente universitario è tenuto per il diritto allo studio universitario.
Fonte istitutiva	Legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 20.
Determinazione del tributo	Le regioni e le province autonome determinano annualmente l'importo del tributo entro i valori minimo (63 euro) e massimo (103 euro) stabiliti dalla legge dello Stato. Se non viene determinato l'importo si presume in misura minima.
Finalità	Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 .
Manovrabilità	Le regioni e le province autonome, oltre a determinare l'importo dei tributi entro i limiti fissati, possono concedere l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
Entrata	Il gettito complessivo nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2005 è stato pari a 160 milioni di euro che costituisce lo 0,24% delle entrate tributarie con una quota <i>pro-capite</i> pari a 2,1 euro.

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA

Definizione	Compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.
Fonte istitutiva	Articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
Determinazione	<p>Il gettito di compartecipazione all'IVA, diversamente da quanto avviene per il gettito dei tributi e altre compartecipazioni proveniente interamente dal gettito riferito al territorio, è attribuito a ciascuna regione in base a parametri che dipendono dalla disciplina del finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la percentuale di compartecipazione al gettito IVA varia annualmente in ragione del fabbisogno necessario a coprire la quota di spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito IRAP, addizionale IRPEF, accisa e tickets sanitari; - la territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all'ammontare dei consumi registrati dall'ISTAT per ciascuna regione (c.d. IVA su base consumi); - le regioni a cui la territorializzazione assegna somme maggiori del rispettivo fabbisogno sanitario, cedono le somme eccedentarie al fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste affluisce soltanto una quota-parte dell'IVA territorializzata come propria; - le regioni a cui la territorializzazione assegna somme minori del rispettivo fabbisogno sanitario ricevono integralmente la propria quota IVA territorializzata e, in aggiunta, una quota parte del Fondo perequativo interregionale, questa in misura corrispondente al completamento della copertura del rispettivo fabbisogno (nella maggior parte delle regioni - ma non in tutte - le somme corrispondenti all'IVA territorializzata sono considerate entrate tributarie e iscritte al Titolo I del bilancio; la quota perequativa è iscritta al Titolo II come trasferimento dello Stato). Nelle regioni eccedentarie le entrate da compartecipazione IVA sono riferite integralmente al proprio territorio, sebbene siano soltanto una quota parte della rispettiva IVA territorializzata.
Finalità	Non è prevista una destinazione specifica.
Manovrabilità	L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto è rideterminata ogni anno. Per l'anno 2007 è stata rideterminata nella misura del 46,10%, del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale.
Entrata	Il totale IVA come determinato dai DPCM emanati ai sensi del decreto legislativo n. 56 del 2000 per l'anno 2006 ammonta a 40.985 milioni di euro di cui 6.313 come perequazione e 34.672 come entrate tributarie. Il valore medio pro-capite per l'anno 2006 è stato per l'IVA di 697.

APPENDICE N. 2

**LEGGE N. 42 DEL 5 MAGGIO 2009 “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE”**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 maggio 2009, n. 42.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.

(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fonamen-

tali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.



Art. 2.

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;


d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza



del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti *internet* dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite* secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le ad-

dizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui al-



l'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie

ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;


aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota *standard* e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa rela-



tive al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle partecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.


3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa

da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di



armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h). Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3.

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e

di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.


3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione



tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

6. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 4.

(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo

114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblies legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributarie.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Art. 5.

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della



Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 16;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie

e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;


h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

Art. 6.

(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».



CAPO II
RAPPORTI FINANZIARI
STATO-REGIONI

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di partecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera *b)*, numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera *b)*, numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detra-

zioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle partecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;


e) il gettito dei tributi regionali derivati e le partecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in



relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera *a*), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a*), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;


e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a*), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera *b*), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.



2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera *a*), numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h*), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo con-

seguito all'evoluzione del quadro economico-territoriale;


c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno *standard* per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera *g*) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno *standard*;

e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *d*) e *g*), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;



f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard* di cui è assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera *d)* sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;


b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:

1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2);

2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g)*, sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.



CAPO III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a*), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche



in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabi-

lirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;


i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei



fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti


dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della



spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera *d*), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera *g*), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 14.

(Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 15.

(Finanziamento delle città metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *d*).

CAPO V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 16.

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione,



sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la

manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

CAPO VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 17.


(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli



enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;


e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti

pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

Art. 18.

(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile,



il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

CAPO VII

PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 19.

(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.


(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno *standard* in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;



d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

Art. 21.

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme

transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:


a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno *standard*, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese ri-



conducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2

sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;


c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province



e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

Art. 22.

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c) *deficit* infrastrutturale e *deficit* di sviluppo;
- d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- e) particolari requisiti delle zone di montagna;
- f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del *deficit* infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti

con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 23.

(Norme transitorie per le città metropolitane)

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

- a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
- b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
- c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.



3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:

a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;

c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).

4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della provincia. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del *referendum* di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per

le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:


a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel *referendum* di cui al comma 4;

b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;



f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

- 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- 3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.

9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.

Art. 24.

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;


c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.



4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui

al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo *status* dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.



Art. 25.

(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

Art. 26.

(Contrasto dell'evasione fiscale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione

volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

CAPO IX


OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 27.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali perma-



menti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con ri-

ferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;


c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *d*).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attua-



zione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

CAPO X

SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

Art. 28.

(Salvaguardia finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione

delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.


3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro delle riforme per il federalismo*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le Regioni*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MARONI, *Ministro dell'inter-no*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1117):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI), Ministro delle riforme per il federalismo (BOSSI), Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI), Ministro per i rapporti con le Regioni (FITTO), Ministro per le politiche europee (RONCHI), Ministro dell'inter-no (MARONI) il 15 ottobre 2008.

Assegnato alle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), riunite in sede referente, il 29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni 5^a, 7^a, 8^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e Questioni Regionali.

Esaminato dalle commissioni 1^a, 5^a e 6^a riunite il 5, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27 e 28 novembre 2008; 2, 3, 4, 9, 11 e 16 dicembre 2008; 13, 14 e 15 gennaio 2009.

Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 2009 (atto n. 1117, 316, 1253-A), relatore sen. Azzollini.

Esaminato in aula il 29 ottobre 2008; 13, 15, 20, 21 gennaio 2009 e approvato il 22 gennaio 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2105):

Assegnato alle commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) riunite in sede referente il 26 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni V e VI riunite il 10, 18, 23, 24, 25 e 26 febbraio 2009; 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2009.

Esaminato in aula il 16, 17, 18 e 19 marzo 2009 e approvato con modificazioni, il 24 marzo 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1117-B):

Assegnato alle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), riunite in sede referente, il 26 marzo 2009 con pareri delle commissioni 5^a, 7^a, 8^a, 12^a, 14^a e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni 1^a, 5^a e 6^a riunite il 21, 22 e 23 aprile 2009.

Relazione scritta annunciata il 24 aprile 2009 (atto n. 1117-C), relatore sen. Azzollini.

Esaminato in aula l'8 e il 28 aprile 2009 e approvato il 29 aprile 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»


Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.

— La legge 27 luglio 2000, n. 212, reca «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

— Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.



I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»:

«Art. 19 (*Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione*). — 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.



2. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.

3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei titolari. Il rappresentante unico è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte e avviate al consumo, ferma restando la facoltà dell'UNMIG e delle sue Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica all'UNMIG ed alle Sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.

5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.

5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione.

6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 è ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ulteriormente ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.

6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare.

7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote.

8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per tutte le concessioni di coltivazione di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22.

9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.

10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo versamento è effettuato in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata che ogni regione è tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.

11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti.

12. Resta ferma la facoltà del Ministero delle finanze e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici, sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi.

13. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamili e non superiore a lire centoottantamili.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7, nonché per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni, è riassegnata al predetto stato di previsione.

15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a statuto ordinario interessate una relazione previsionale sull'entità delle entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.»

— Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 120. — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.



Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3»:

«Art. 8 (*Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo*). — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Si riporta il testo degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 29. — La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30. — È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. — La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 3 (*Intese*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.».

— Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»:

«Art. 5 (*Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari*).

— 1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.



4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 8 (*Legge comunitaria*). — 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;


c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'art. 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 15 (*Relazione annuale al Parlamento*). — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;



b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'art. 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.»

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili.

La Commissione è composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda la nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana si veda la nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota

del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.»

— Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131:

«Art. 7. (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative). — 1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i



decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.

9. Abrogato.»

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 11:

— Per il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»:

«Art. 1 (*Esenzione ICI prima casa*). — 1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3-bis, e dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato decreto n. 504 del 1992.


4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministero dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'art. 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

5. Comma soppresso dalla legge di conversione.

6. I commi 7, 8 e 287 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.



6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'art. 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.»

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 120 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 116 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 116. — Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.»

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:

«Art. 244. (Dissesto finanziario). — 1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.»

— Si riporta il testo dell'art. 126 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.»

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana è riportato nelle note all'art. 2, comma 2, della presente legge.

Note all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.


Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, reca «Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana è riportato nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive:

«1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.



1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.

1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
- b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
- c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
- d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
- e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi..».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

La legge 25 maggio 1970, n. 352, reca «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo».

Note all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana è riportato nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 6. (Statuti comunali e provinciali.) — 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.».

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Nota all'art. 27:

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.

09G0053

